

Studio Legale Avv. EMILIO MAGRO

Piazza Duomo, 10, Messina

Tel. e fax 090714678

PEC: avvemiliomagro@puntopec.it

MAIL: avvemiliomagro@gmail.com

TRIBUNALE DI MESSINA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

CON CONTESTUALE ISTANZA CAUTELARE

EX ARTT. 700 E 669-QUATER C.P.C.

e con istanza per la determinazione delle modalità della notificazione ex art. 151 c.p.c.

Per la prof.ssa **ALESSIA FRANCHINA** [REDACTED]

[REDACTED] rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su atto separato unito al presente a formarne parte integrante dall'Avv. Emilio Magro, (CF: MGRMLE70S26F158X) presso il cui studio in Messina, Piazza Duomo n.10 elegge domicilio, precisando che le comunicazioni e notificazioni di cancelleria potranno essere effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata: avvemiliomagro@puntopec.it e al numero di fax 090714678

- RICORRENTE

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**, in persona del Ministro, legale rappresentante pro tempore;
- **AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI MESSINA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA**, in persona del legale rappresentante pro tempore.

Tutti domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, PEC ads.me@mailcert.avvocaturastato.it

- RESISTENTI



NEI CONFRONTI

di tutti i docenti iscritti nelle graduatorie (**elenchi aggiuntivi GPS**) dell'Ambito Territoriale della Provincia di Messina (classe di concorso ADSS sostegno, scuola secondaria di secondo grado) e di tutti i docenti delle Graduatorie regionali per la stipula dei contratti a tempo determinato/indeterminato (ai sensi del DM 119/2023, procedura "per chiamata", cosiddetta "mini call veloce", regione Emilia Romagna, posti di sostegno della scuola secondaria di secondo grado), ossia di tutti i docenti che, in virtù dell'inserimento della ricorrente (quale riservata invalida civile) nelle suddette graduatorie, potrebbero essere scavalcati nella priorità delle nomine.

PER L'ACCERTAMENTO DELLA NULLITA', ILLEGITTIMITA', INEFFICACIA E CONSEQUENTE DISAPPLICAZIONE

del **Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 51 del 17.3.2023**, "Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo" (nella misura in cui non consente, all'art. 2, comma 5, l'acquisizione e la conseguente valutazione del titolo di riserva per l'invalidità civile) e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali posti in essere dall'amministrazione resistente (anche con riferimento al sistema informatico utilizzato), con conseguente condanna di controparte all'inserimento della ricorrente nelle graduatorie di cui è causa con il titolo di riserva (invalidità), ai fini dell'individuazione e dell'assunzione a tempo determinato/indeterminato.

OGGETTO

Diritto della ricorrente - a seguito di riconoscimento titolo di riserva ex Art. 3 della Legge 68/99 – ad essere individuata quale destinataria di una proposta di assunzione a tempo determinato/indeterminato, tramite la procedura denominata "Mini Call Veloce", anche a titolo di risarcimento del danno in forma specifica, per effetto dell'utile collocazione (con titolo di riserva per invalidità civile) nella graduatoria GPS/Elenchi aggiuntivi del personale docente dell'Ambito Territoriale della Provincia di Messina e nella graduatoria "Mini Call Veloce" Emilia Romagna, ADSS sostegno scuola secondaria di secondo grado.

* * *

FATTO

1 - L'odierna ricorrente è una docente non di ruolo, già inserita nelle Graduatorie Provinciali per le supplenze (nel prosieguo G.P.S.) di Messina (Doc. n. 1). Le GPS sono elenchi di



insegnanti costituiti su base provinciale, divisi per posto comune e di sostegno e utilizzati per assegnare le supplenze annuali (31 agosto) o quelle fino al termine delle lezioni (30 giugno) oppure per le nomine in ruolo, laddove siano esaurite o non sufficienti le Graduatorie ad esaurimento (GAE).

Tutte le procedure relative alle domande di inserimento nelle graduatorie provinciali per il personale della scuola avvengono oggi per il tramite di una piattaforma informatica, in cui l'interessato è chiamato a compilare le parti di propria competenza, nonché a "spuntare" le voci che interessano la posizione personale.

2 - Come si avrà modo di meglio argomentare nella parte in diritto del presente atto, la ricorrente **ha partecipato alla procedura di inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS**, in virtù di quanto disposto dall'Ordinanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 112/2022 (Doc. n.2) e dal Decreto n. 51/2023 del Ministero dell'Istruzione e del Merito (Doc. n. 3).

I predetti provvedimenti hanno espressamente concesso ai docenti frequentanti il corso denominato "TFA Sostegno", in attesa di conseguimento del titolo di specializzazione, di partecipare con riserva alle procedure di inserimento nelle relative graduatorie.

3 – Pertanto, in ragione di dette disposizioni, l'odierna ricorrente, in data 26.04.2023, in attesa del conseguimento del titolo di specializzazione per il sostegno, ha chiesto l'inserimento negli elenchi aggiuntivi della I fascia GPS della provincia di Messina, per la scuola secondaria di secondo grado, classe di concorso ADSS, dichiarando, relativamente al titolo di accesso alla graduatoria e al relativo punteggio, il "*...conseguimento specializzazione dopo il termine di presentazione della domanda ma entro il 30 giugno*", cui sarebbe seguito lo scioglimento della riserva nei termini previsti dalle disposizioni citate (v. **Doc. n. 4**, pag.4).

4 - Si precisa che, nell'istanza d'inserimento degli elenchi aggiuntivi GPS, avvenuta in modalità telematica, il sistema informatico – in maniera errata ed illegittima - non ha permesso l'inserimento del titolo di riserva per l'invalidità civile, in quanto, per effetto del Decreto n. 51 del 17 marzo 2023 "Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo", i candidati che hanno effettuato l'inserimento nelle GPS o negli elenchi aggiuntivi non possono dichiarare i nuovi titoli se posseduti, come nel caso dell'odierna ricorrente, dopo la data del 31.05.2022.

In altri termini, in questa sezione l'aspirante che sia in possesso di un titolo già dichiarato in occasione dell'inserimento nelle GPS, potrà visualizzarlo e richiamarlo.

Al contrario, la sezione non è visibile da chi, come l'odierna ricorrente, non ha precedentemente dichiarato (perché non ne era ancora in possesso) i titoli (nel caso di specie



titoli di riserva per invalidità civile) e, per tale ragione, non è stato abilitato dal sistema informatico ad inserirne di nuovi per gli elenchi aggiuntivi delle GPS.

Ma, risulta evidente l'errore di impostazione logico/giuridico del sistema informatico e la palese illegittimità contenuta nell'art. 2, comma 5, del Decreto 51/2023 che, evidentemente, considerano “un titolo” - così come sono i vari titoli culturali, di studio, professionali e/o di servizio – il possesso dei requisiti (invalidità civile) per beneficiare della riserva dei posti per assunzioni da effettuarsi nei riguardi delle “categorie protette”, previste dalla legge 68 del 1999.

5 - La ricorrente, come si evince dai documenti allegati all'istanza (Doc. n. 5), per non incorrere in decadenza, **ha comunque chiesto, quale docente invalida, il riconoscimento della riserva**, allegando alla domanda (sempre in via telematica, in formato PDF) la documentazione dell'INPS e del Centro per l'Impiego necessaria per far valere la riserva prevista dall'Art. 3 della Legge 68/99, seppure conseguita dopo il 31.05.2022.

Infatti, dalla documentazione in atti risulta lo stato di invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa, nonché l'iscrizione nelle liste sul collocamento obbligatorio degli invalidi, ex L. 68/1999; conseguentemente è pacifica l'invalidità civile ed il diritto alla riserva dei posti. Ai beneficiari della legge 68/99 (invalidi) è riservata una quota del 7% dei posti da calcolare sul numero degli occupati a tempo indeterminato e, quindi, facendo riferimento alla dotazione organica per ciascuna classe di concorso.

6 - In data 21 giugno 2023 la ricorrente ha presentato, sempre telematicamente, l'istanza prot. n. 9642970 di scioglimento riserve per il conseguimento del titolo di abilitazione/specializzazione (Doc. n. 6), riservata “... agli aspiranti che hanno partecipato alla procedura di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'OM 112/2022 indicando di conseguire l'abilitazione e/o specializzazione e/o i Metodi Differenziati per le graduatorie di prima fascia dopo il termine di presentazione domande entro il 30 giugno 2023 secondo quanto previsto dall'art. 7 comma 4 lettera e) della predetta OM”.

Infatti, l'OM 112/2022 - Art. 7 comma 4 lett. e), nella parte di interesse, recita testualmente che i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, con l'esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati. Possono altresì essere inseriti con riserva nella prima fascia coloro che conseguono l'abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio; la riserva è sciolta negativamente qualora il titolo non venga conseguito entro tale data, determinando l'inserimento dell'aspirante nella fascia spettante sulla base dei titoli effettivamente posseduti. []



7 - In data 14.07.2023 l'Ambito Territoriale provinciale di Messina ha pubblicato, sul sito istituzionale con [Decreto n. prot. 16921 \(Doc. n. 7\)](#), gli [elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze \(GPS\) della provincia di Messina \(Doc. n. 8\)](#), posti comuni e di sostegno, del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo, valevoli per l'a.s. 2023/2024.

8 - Dall'analisi dei suddetti elenchi, è stato possibile verificare che la docente risulta inserita nella prima fascia delle GPS della Provincia di Messina, ma senza il riconoscimento del titolo di riserva previsto dall'art. 3 della Legge 68/99. Infatti, nonostante esplicita richiesta formulata attraverso gli atti allegati al modello di presentazione della domanda, l'odierna ricorrente non risulta inserita quale riservista invalida.

9 - In data 16.07.2023, avendo preso atto del mancato riconoscimento del titolo di riserva (per invalidità civile), la docente ha presentato tramite posta certificata: ["RECLAMO AVVERSO GRADUATORIA PROVINCIALE GPS ELENCHI AGGIUNTIVI PRIMA FASCIA SOSTEGNO ADSS SECONDO GRADO"](#) (v. Doc. n. 9). Ma il suddetto reclamo è rimasto privo di riscontro. In sede di reclamo, comunque, la ricorrente ha palesato esplicitamente all'amministrazione resistente l'impossibilità a procedere nella compilazione della sezione dedicata ai titoli di riserva, in quanto la stessa le risultava non compilabile.

10 - Il mancato riconoscimento del titolo di riserva ex art. 3 della Legge 68/99 nelle graduatorie GPS/Elenchi aggiuntivi del personale docente ADSS, ha prodotto, in capo alla ricorrente, l'irreparabile lesione del diritto all'assunzione a tempo determinato/indeterminato per l'a.s. 2023/2024.

In particolare, ciò si è verificato in occasione della procedura denominata "Mini Call Veloce" che si è svolta nel mese di Agosto 2023.

La "Mini Call Veloce", che riguarda solo i posti di sostegno, nella sequenza delle diverse procedure destinate all'assunzione a tempo indeterminato è l'ultima procedura finalizzata all'immissione in ruolo. Tale procedura è regolamentata dal [Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 119/2023 \(Doc. n. 10\)](#). Ad essa si dà luogo solo se, a seguito dello scorrimento delle graduatorie delle supplenze (GPS), per le nomine finalizzate al ruolo, residuino, a livello regionale, ulteriori posti di sostegno vacanti e disponibili.

Essendoci posti disponibili, la regione Emilia Romagna ha attivato detta procedura cui ha partecipato l'odierna ricorrente con apposita [domanda per chiamata veloce \(Doc. n. 11\)](#).

Con [provvedimento n. prot. 21716 del 12 agosto 2023 \(Doc. n. 12\)](#), l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna ha disposto la pubblicazione dell'AVVISO OPERAZIONI FINALIZZATE ALL'ASSUNZIONE DEL PERSONALE DOCENTE AI SENSI DEL D.M.



N. 119/2023 POSTI DI SOSTEGNO A. S. 2023/24, relativo agli esiti della procedura straordinaria “Mini Call Veloce”, specificando in apposito elenco allegato il nominativo ed il punteggio degli aspiranti che sono risultati destinatari di una proposta di contratto.

I soggetti in questione sono stati individuati quali destinatari di una proposta di contratto a tempo determinato fino al 31.08.2024, per tipo posto Sostegno e, a seguito della positiva valutazione del percorso annuale di formazione iniziale e prova, di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, previo svolgimento della lezione simulata di cui all’art. 5 comma 8 del d.l. 44/2023, **verranno assunti a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica al primo settembre 2023.**

Una quota di posti da assegnare a tempo indeterminato con la suddetta procedura sarà obbligatoriamente destinata ai beneficiari della riserva di posti di cui alla legge n. 68/1999, i quali saranno assunti indipendentemente dalla posizione in graduatoria.

Dal punteggio di ciascun docente o, meglio dalla sequenza di punteggio via via posseduto dagli insegnanti indicati nel suddetto elenco, come ordinati dall’ufficio scolastico regionale per l’Emilia Romagna, **è possibile evincere, senza ombra di dubbio, che in graduatoria, tra i docenti destinatari di proposta d’assunzione, non siano presenti insegnanti in possesso del titolo di riserva per invalidità. In questo caso, saremmo in presenza di una discontinuità di punteggi, in favore dei docenti c.d. “riservisti”, rispetto alle diverse posizioni in graduatoria.**

Pertanto, non essendoci tra gli insegnanti utilmente individuati alcun docente “riservista”, è semplice concludere che la ricorrente, nella reclamata ipotesi di riconoscimento del titolo di riserva per l’invalidità civile, avrebbe avuto diritto a essere tra i docenti individuati per la successiva assunzione (nelle quote di riserva) con contratto sino al 31.8.2024 e con la conseguente immissione in ruolo con retrodatazione al primo settembre 2023.

11 - In data 21.08.2023, il sottoscritto procuratore, per avere conferma ulteriore della predetta evidenza documentale e probatoria, ha inviato all’amministrazione resistente istanza di accesso agli atti (Doc. n. 13) finalizzata a conoscere espressamente, con riferimento all’Organico di Diritto, la percentuale dei docenti di sostegno di scuola secondaria di secondo grado appartenenti alla riserva degli invalidi civili (aliquota del 7% dei lavoratori occupati) e, in particolare, anche dell’elenco delle disponibilità provinciali e regionali per le nomine già conferite ai docenti beneficiari della Legge 68/1999, relative all’anno scolastico 2023/24, per la classe di concorso sostegno ADSS e del numero dei posti rimasti ancora disponibili ai fini dell’assunzione di eventuali altri posti riservati.



L'istanza è stata finalizzata, inoltre, a conoscere espressamente se tra i docenti destinatari delle nomine, di cui al provvedimento n. 21716 del 12-08-2023 della Direzione Regionale dell'Emilia Romagna, fosse presente uno o più docenti individuato (perché in possesso del titolo di riserva) attingendo della percentuale (aliquota del 7%) dei docenti di sostegno di scuola secondo grado appartenenti alla riserva degli invalidi civili o se, al contrario, nessun docente tra quelli nominati fosse in possesso del titolo di riserva.

Tali informazioni, nonostante il decorso del termine di trenta giorni per la conclusione del procedimento, non sono state fornite dall'amministrazione.

12 - In data 29.08.2023, è stata pubblicata dall'U.S.R. Emilia Romagna, [con Decreto n. prot. 23189/2023](#) (Doc. n. 14), [nella versione integrale](#) (comprensiva di tutti i nominativi dei docenti inseriti, sia quelli destinatari di proposta d'assunzione, sia quelli non destinatari), la [Graduatoria regionale per la stipula dei contratti a tempo determinato/indeterminato, ai sensi del DM 119/2023, procedura "per chiamata" cosiddetta "mini call veloce"](#) (Doc. n. 15), con riferimento all'a.s. 2023/24, sui posti di sostegno, **dalla quale è possibile evincere il regolare inserimento dell'odierna ricorrente.**

13 - Quanto sopra evidenziato – errata equiparazione del possesso del titolo di riserva (invalidità civile) per beneficiare della riserva dei posti per assunzioni da effettuarsi nei riguardi delle “categorie protette”, con il possesso dei vari titoli culturali, di studio, professionali e/o di servizio – **rappresenta, dunque, un evidente profilo di illegittimità del Decreto n. 51 del 17 marzo 2023 e della relativa procedura informatica i quali impediscono** - con un'evidente disparità di trattamento rispetto ai docenti che hanno attuato identica procedura nelle GAE (ai quali è permesso di presentare i titoli di riserva per invalidità civile conseguiti entro il 4.07.2023, [Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 33 del 28-02-2023](#), V. Doc. n. 16) - **ai candidati che hanno effettuato l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS di dichiarare i titoli di riserva per invalidità, se posseduti, come nel caso dell'odierna ricorrente, dopo la data del 31.05.2022.**

14 - In buona sostanza, con tale previsione, **il Ministero resistente ha impedito alla Prof.ssa Alessia Franchina** - venuta in possesso del titolo di riserva ex art. 3 della Legge 68/99 dopo il 31.05.2022 - **di effettuare un inserimento utile e senza limitazioni nelle suddette graduatorie, così determinando un'esclusione di fatto della stessa docente dalle procedure di assunzione che sono state attuate dall'amministrazione resistente.**

In particolare, come sopra documentato, il mancato riconoscimento del titolo di riserva ex art. 3 della Legge 68/99 nelle graduatorie GPS/Elenchi aggiuntivi del personale docente ADSS, ha prodotto, in capo alla ricorrente, l'irreparabile lesione del diritto all'assunzione a tempo



determinato/indeterminato per l'a.s. 2023/2024, tramite la procedura denominata "MINI CALL VELOCE" che, nel caso di specie, avrebbe garantito l'assunzione obbligatoria nelle quote riservate.

15 - Con nota integrativa all'accesso agli atti del 3.10.2023 (Doc. n. 17), infine, il sottoscritto è stato costretto a reiterare la richiesta di documentazione (tabelle, quadri sintetici, etc...) afferente alle disponibilità (riserve per personale invalido), sia provinciali che regionali (con riferimento al numero dei posti riservati presenti prima dell'attivazione della suddetta procedura "mini call veloce" e al numero dei posti coperti a seguito della definizione della stessa procedura) per l'assunzione degli invalidi civili ai sensi della L. 68/1999, posto sostegno scuola secondaria di secondo grado, (aliquota del 7% dei lavoratori occupati) ed, inoltre, il numero delle disponibilità ulteriormente residue, ai fini dell'assunzione di eventuali altri posti riservati ex legge 68/1999. Nonché della documentazione afferente alla presenza tra i docenti destinatari delle nomine, di cui al provvedimento n. 21716 del 12-08-2023 della Direzione Regionale dell'Emilia Romagna, di insegnanti che siano stati individuati (perché in possesso del titolo di riserva per invalidità civile), attingendo della percentuale (aliquota del 7%) dei docenti di sostegno di scuola secondo grado appartenenti alla riserva degli invalidi civili o se, al contrario, nessun docente tra quelli nominati fosse stato nominato dalle aliquote dei docenti inclusi nel novero delle disponibilità di posti riservati, coperti e residui per l'assunzione degli invalidi.

L'Amministrazione, nella specie l'USR per l'Emilia Romagna, con nota prot. n. 29341 del 24.10.2023, che si allega (**Doc. n. 18**), ha confermato quanto argomentato da questa difesa in merito all'inesistenza di docenti "riservisti" nell'elenco dei docenti destinatari di proposta di assunzione: *...“si rappresenta che nessun candidato, tra i destinatari della proposta di contratto a tempo determinato, è stato nominato in ragione anche del titolo di riserva, collocandosi in una posizione superiore rispetto a quella ricavabile in base al punteggio ottenuto e alla fascia di riferimento.”*

Ma, nemmeno in tale circostanza, l'Amministrazione ha fornito i dati richiesti sulle aliquote riservate. Documentazione necessaria ed indispensabile per verificare il rispetto della normativa di legge sulla predisposizione delle quote da riservare obbligatoriamente, anche nella procedura per cui è causa, alle assunzioni dei docenti invalidi civili.

Documentazione che, invece, è stata correttamente inviata dall'Ambito Territoriale di Messina investito, per quanto di interesse sulla provincia di propria competenza, della medesima richiesta (V. Istanza di accesso agli atti del 18.08.2023, **Doc. n.19**; Nota di



riscontro dell'AT Messina del 7.9.2023, Doc. n. 20; Tabella riserve con elenco disponibilità, Doc. n. 21).

Per tali ragioni, si chiede sin d'ora che il sig. Giudice Voglia emettere, nei confronti dell'USR per l'Emilia Romagna (e, ove occorra nei confronti degli AT provinciali di Ferrara, Ravenna, Piacenza, Forlì/Cesena), l'ordine di esibire in giudizio, ex art. 210 c.p.c. e 421 c.p.c., la sopra indicata documentazione sulle quote riservate e/o voglia ammettere interrogatorio formale del Dirigente *pro tempore* dell'USR dell'Emilia Romagna e dei Dirigenti degli AT provinciali di Ferrara, Ravenna, Piacenza, Forlì/Cesena (ognuno per quanto di propria competenza) sullo specifico punto.

Tutto ciò premesso e ritenuto - visto il silenzio e il comportamento dell'amministrazione, di cui si chiede che il Giudice voglia tenere conto anche allorquando andrà a statuire sulle spese di lite - la prof.ssa Alessia Franchina si trova costretta a ricorrere avanti a codesto ill.mo Tribunale per veder dichiarato il suo diritto all'assunzione a seguito del riconoscimento del diritto alla riserva ex art. 3 della Legge 68/99.

MOTIVI DI DIRITTO

1. SULLA COMPETENZA TERRITORIALE

In via preliminare, si evidenzia che Codesto Ecc.mo Tribunale è territorialmente competente per la causa *de qua*, in quanto la docente è inclusa nelle GPS gestite dall'Ambito Territoriale Provinciale di Messina ed ha svolto l'ultimo servizio in scuola statale presso l'Istituto "Verona Trento" di Messina.

2. SULLA GIURISDIZIONE DI CODESTO ILL.MO G.O. ADITO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

Prima di passare alla disamina della posizione legittimante la pretesa vantata dall'odierna ricorrente, pare opportuno affrontare, in via preliminare, la questione attinente alla giurisdizione di codesto On.le Tribunale adito.

La fattispecie relativa alla situazione sin qui descritta non inerisce allo svolgimento di una procedura concorsuale, essendo limitata alla richiesta di riconoscimento dei titoli posseduti



dalla ricorrente (riserva per invalidità) in vista dell'inserimento in graduatorie già esistenti ed al conseguimento dell'incarico di insegnamento legittimamente spettante.

Per sgombrare il campo da ogni eventuale questione attinente alla giurisdizione, si evidenzia che la Suprema Corte di Cassazione ha riconosciuto, con orientamento granitico, la giurisdizione del Giudice ordinario per le controversie relative al diritto al corretto collocamento in graduatoria, poiché vengono in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato, di fronte ai quali sono configurabili diritti soggettivi dei lavoratori, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria.

Pertanto, la controversia non inerisce a procedure concorsuali, bensì all'inserimento di coloro che sono già in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili (Cass., Sez. Un., ordinanza 16756 del 23.7.2014; cfr. Cass. Sez. Un., n. 3032/2011; Cass., Sez. Un., 22805/10).

Tale pronuncia si pone, peraltro, in linea con un orientamento consolidato della Cassazione (Cass., Sez. Un., 18479/2010; Cass., Sez. Un., 17466/2009; Cass., Sez. Un., 3399/2008; Cass., Sez. Un., 3401/2008) che ha sempre escluso l'inerenza a procedure concorsuali per l'accesso alle graduatorie permanenti.

Al riguardo, va rilevato che ai sensi dell'art. 63, comma 1, dlgs 30 marzo 2001 n. 165, *“Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo”* e che ai sensi del comma 4 *“Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi”*.

Per quanto riguarda la materia oggetto di controversia, si richiama l'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in materia di graduatorie ad esaurimento,



secondo cui *“Al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento nell'ambito del comparto scolastico, occorre avere riguardo al "petitum" sostanziale dedotto in giudizio. Ne consegue che se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta la domanda di annullamento di un atto amministrativo; viceversa, ove l'istanza rivolta al giudice sia specificamente diretta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che potrebbe precluderlo, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario”* (Cass. Civ. SS.UU. Ordinanza 26 giugno 2019 n. 17123).

E, di recente: *- in tema di personale docente, nelle controversie concernenti la legittimità della regolamentazione delle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze in ambito scolastico, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario - venendo in considerazione atti ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, di fronte ai quali sussistono soltanto diritti soggettivi - in quanto le procedure relative alla formazione e all'aggiornamento delle predette graduatorie non si configurano come procedure concorsuali, non implicando alcuna valutazione discrezionale ed essendo finalizzate unicamente all'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili; la giurisdizione del giudice amministrativo resta di conseguenza limitata alle controversie nelle quali, secondo il criterio del "petitum" sostanziale, la questione involga direttamente la validità dell'atto amministrativo di carattere generale, o di quello regolamentare, che disciplina l'accesso alle graduatorie e, solo quale conseguenza dell'annullamento di tale atto, la tutela della posizione individuale dell'aspirante all'inserimento in una determinata graduatoria.* **(Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza, 19/04/2023, n. 10538).**

In tale quadro, emerge evidente il diritto della ricorrente di rivolgere al G.O. in funzione di Giudice del Lavoro le proprie domande volte a: **1)** tutela del proprio diritto a essere inserita con la valutazione del titolo di riserva per invalidità civile negli elenchi aggiuntivi della I fascia delle G.P.S. di Messina per la classe di concorso ADSS Sostegno nella scuola



secondaria di II grado, nella posizione, con le precedenze e con i punti alla stessa spettanti, previa disapplicazione e/o inefficacia di ogni atto o provvedimento amministrativo ostativo a tal fine; 2) ottenere anche con risarcimento del danno in forma specifica, l'ordine impartito all'Amministrazione di assegnazione della cattedra legittimamente spettante (nell'ambito della procedura denominata "Mini Call Veloce" della regione Emilia Romagna), con efficacia giuridica ed economica retroattiva, previa disapplicazione e/o inefficacia di ogni atto o provvedimento amministrativo ostativo a tal fine.

3. LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Come specificato in premessa, la ricorrente, in attesa di conseguimento del titolo di specializzazione sul sostegno, ha partecipato alla procedura di inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, in virtù di quanto disposto dall'Ordinanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 112/2022 (Doc. n. 2), avente ad oggetto le "Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4 commi 6 bis e 6 ter della legge 3 maggio 1999 n. 124 e di conferimento di incarico delle relative supplenze per il personale docente ed educativo" e dal successivo **Decreto del Ministero resistente** (Decreto n. 51/2023 del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Doc. n. 3).

Pertanto, risulta fondamentale, innanzitutto, ricostruire con esattezza la normativa applicabile al caso di specie.

In particolare, l'art. 10 della OM 112/2022 prevede la costituzione di un elenco aggiuntivo alle GPS nel quale sono ammessi, con riserva, i docenti aspiranti che sono in attesa di acquisire il titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno:

Articolo 10

(Elenco aggiuntivo alle GPS)

1. Nelle more della ricostituzione delle GPS, gli aspiranti che acquisiscono il titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno possono richiedere l'inserimento in elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia per l'anno scolastico 2023/2024, cui si attinge in via prioritaria rispetto alla seconda fascia. Qualora detti aspiranti fossero già inseriti in una qualsiasi GPS, l'inserimento negli elenchi aggiuntivi è vincolato alla provincia di precedente inserimento e comporta l'automatico depennamento dalla seconda fascia GPS della corrispondente classe di concorso ovvero tipologia di posto.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono graduati secondo i punteggi previsti dalle corrispondenti tabelle A allegate alla presente ordinanza. Sono valutabili i titoli conseguiti, secondo



modalità e termini specificati nell'apposito decreto di cui al comma 3, che può prevedere anche l'inserimento degli aspiranti con riserva in attesa del conseguimento del titolo, definendo altresì il termine per lo scioglimento della riserva stessa.

3. Ai fini della costituzione degli elenchi aggiuntivi di cui al comma 1 e della definizione della relativa tempistica, è emanato specifico decreto del Ministro. All'atto della validazione della domanda di inserimento nell'elenco aggiuntivo da parte dell'ufficio scolastico territorialmente competente, il sistema provvede alla cancellazione delle posizioni nelle GPS di seconda fascia e nelle correlate graduatorie di istituto di terza fascia per i corrispondenti posti e classi di concorso. 4. Ai fini di cui al comma 3, gli interessati presentano domanda per via telematica all'Ufficio scolastico territorialmente competente, che procede alla variazione a sistema.

*

Inoltre, la stessa [Ordinanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 112/2022](#) (Doc. n. 2) che, come chiarito, disciplina le GPS attualmente in vigore, prevede esplicitamente, all'art. 12, comma 14, la riserva di una quota di posti in favore del personale invalido:

“In occasione del conferimento dei contratti di supplenza di cui al presente articolo [Supplenze al 31 agosto e al 30 giugno] sono disposte le riserve dei posti nei confronti delle categorie beneficiarie delle disposizioni di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68.”

*

Il Decreto n. 51/2023 del Ministero dell'Istruzione e del Merito, avente ad oggetto la costituzione di detto elenco aggiuntivo, precisa quanto segue:

Art. 1

(Inserimento negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze e alla seconda fascia delle graduatorie di istituto per il posto comune)

1. Nelle more della ricostituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (di seguito GPS) e delle correlate graduatorie di istituto (di seguito GI) possono richiedere l'inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle graduatorie di istituto cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di abilitazione entro il 30 giugno 2023. La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di abilitazione all'insegnamento conseguiti all'estero, validi quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente.

2. L'aspirante già inserito nelle GPS di seconda fascia per le classi di concorso o posti per la scuola dell'infanzia o primaria per le quali dichiara il possesso del titolo di abilitazione, è



collocato nell'elenco aggiuntivo della relativa GPS di prima fascia e negli elenchi aggiuntivi delle GI di seconda fascia per la provincia e per le istituzioni scolastiche richieste all'atto di presentazione della domanda di cui all'articolo 7 dell'OM 112/2022.

3. L'aspirante non già inserito nelle GPS di seconda fascia per le classi di concorso o posti per la scuola dell'infanzia o primaria per le quali dichiara il possesso del titolo di abilitazione, ma collocato in altra GPS, è collocato nell'elenco aggiuntivo della relativa GPS di prima fascia e sceglie sino a 20 istituzioni scolastiche per la collocazione negli elenchi aggiuntivi delle relative GI di seconda fascia, nella stessa provincia per la quale ha presentato domanda ai sensi dell'articolo 7 dell'OM 112/2022.

4. L'aspirante non inserito in alcuna GPS procede alla scelta della provincia di inserimento e sino a un massimo di 20 istituzioni scolastiche, nella medesima provincia, per ogni insegnamento per il quale dichiara il possesso del titolo di abilitazione.

5. I soggetti di cui al comma 1 sono graduati secondo i punteggi previsti dalle corrispondenti tabelle A allegate all'OM 112/2022 e dunque:

a) i soggetti di cui ai commi 2 e 3 dichiarano solo i titoli non dichiarati all'atto della domanda di inserimento nelle GPS, ma conseguiti entro la data del 31 maggio 2022, fissata come termine di scadenza per l'iscrizione nelle GPS e correlate GI valide per il biennio 2022/23-2023/24. Detti titoli sono validi esclusivamente per le graduatorie degli elenchi aggiuntivi;

b) i soggetti di cui al comma 4 dichiarano i titoli posseduti e conseguiti entro la data del 31 maggio 2022, fissata come termine di scadenza per l'iscrizione nelle GPS e correlate GI valide per il biennio 2022/23- 2023/24.

6. All'atto della validazione della domanda di inserimento nell'elenco aggiuntivo da parte dell'ufficio scolastico territorialmente competente, il sistema provvede alla cancellazione delle posizioni nelle GPS di seconda fascia e nelle correlate graduatorie di istituto di terza fascia per i corrispondenti posti e classi di concorso.

Articolo 2

(Inserimento nelle fasce aggiuntive alla prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze e alla seconda fascia delle graduatorie di istituto per i posti di sostegno)

1. Nelle more della ricostituzione delle GPS sui posti di sostegno e delle correlate GI, possono richiedere l'inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle GI cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di specializzazione sul sostegno per il relativo grado entro il 30 giugno 2023. La medesima



disposizione si applica relativamente ai titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero, validi quale specializzazione sul sostegno nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente.

2. L'aspirante già inserito nelle GPS di seconda fascia per il sostegno per il relativo grado, è collocato nell'elenco aggiuntivo della relativa GPS di prima fascia e negli elenchi aggiuntivi delle GI di seconda fascia per la provincia e per le istituzioni scolastiche richieste all'atto di presentazione della domanda di cui all'articolo 7 dell'OM 112/2022.

3. L'aspirante non già inserito nelle GPS di seconda fascia per il sostegno per il relativo grado, ma inserito in altra GPS, è collocato nell'elenco aggiuntivo della relativa GPS di prima fascia e sceglie sino a 20 istituzioni scolastiche per la collocazione negli elenchi aggiuntivi delle GI di seconda fascia, nella stessa provincia per la quale ha presentato domanda ai sensi dell'articolo 7 dell'OM 112/2022.

4. L'aspirante non inserito in alcuna GPS procede alla scelta della provincia di inserimento e sino a un massimo di 20 istituzioni scolastiche, nella medesima provincia, per il sostegno per i gradi per i quali è in possesso del titolo di specializzazione.

5. I soggetti di cui al comma 1 sono graduati secondo i punteggi previsti dalla corrispondente tabella A/7 allegata all'OM 112/2022 e dunque:

a) i soggetti di cui ai commi 2 e 3 dichiarano solo i titoli non dichiarati all'atto della domanda di inserimento nelle GPS ma conseguiti entro la data del 31 maggio 2022, fissata come termine di scadenza per l'iscrizione nelle GPS e correlate GI valide per il biennio 2022/23-2023/24. Detti titoli sono validi esclusivamente per le graduatorie degli elenchi aggiuntivi;

b) i soggetti di cui al comma 4, dichiarano i titoli posseduti e conseguiti entro la data del 31 maggio 2022, fissata come termine di scadenza per l'iscrizione nelle GPS e correlate GI valide per il biennio 2022/23- 2023/24.

6. All'atto della validazione della domanda di inserimento nell'elenco aggiuntivo da parte dell'ufficio scolastico territorialmente competente, il sistema provvede alla cancellazione delle posizioni nelle GPS di seconda fascia e nelle correlate graduatorie di istituto di terza fascia per i corrispondenti posti di sostegno.

Articolo 3

(Termini e modalità di presentazione delle domande)

1. Gli aspiranti di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto presentano istanza di inserimento negli elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia e alla seconda fascia delle graduatorie di istituto, unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7



marzo 2005, n. 82. Per accedere alla compilazione dell'istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE). Inoltre, occorre essere abilitati al servizio "Istanze on line". Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.

2. Gli aspiranti presentano istanza di inserimento, a pena di esclusione, in un'unica provincia. Gli aspiranti già iscritti nelle GPS che richiedano l'inserimento nell'elenco aggiuntivo devono trasmettere la domanda al medesimo Ambito territoriale destinatario della precedente istanza di inclusione.

3. Nell'istanza di partecipazione ogni aspirante dichiara i titoli di abilitazione e/o specializzazione richiesti per l'accesso agli elenchi aggiuntivi, conseguiti entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, con l'esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all'Ufficio competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo.

4. Gli aspiranti di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, e all'articolo 2, commi 3 e 4, del presente decreto esprimono anche la scelta delle sedi per le graduatorie di istituto.

5. Le funzioni telematiche per l'apertura delle istanze saranno disponibili nel periodo compreso tra il 12 aprile 2023 (h. 9,00) ed il 27 aprile 2023 (h. 14,00), secondo le modalità descritte ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo. Coloro che conseguiranno il titolo di abilitazione e/o specializzazione successivamente alla data del 27 aprile 2023 ed entro il 30 giugno 2023 si iscriveranno con riserva e comunicheranno tempestivamente attraverso il sistema informativo – comunque entro il giorno 4 luglio 2023 – il conseguimento del titolo agli uffici scolastici territoriali competenti. La riserva è sciolta negativamente qualora il titolo non venga conseguito entro il 30 giugno 2023 o non venga data Il Ministro dell'istruzione e del merito comunicazione dell'avvenuto conseguimento con le modalità sopra descritte tra il 21 giugno e il 4 luglio 2023.

6. Non è consentito chiedere il depennamento dalle GPS di una provincia per presentare istanza di inserimento nell'elenco aggiuntivo di una diversa provincia.

*



L. 12 marzo 1999, n. 68, detta le Norme per il diritto al lavoro dei disabili e per le assunzioni obbligatorie e quote di riserva.

Art. 3 - legge 68 del 1999:

“1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 nella seguente misura:

a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;

b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;

c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti”.

*

La Circolare Ministeriale (Miur) n. 248 del 7/11/2000 fornisce indicazioni applicative della Legge n. 68 del 13 marzo 1999.

Per quanto riguarda le nomine in ruolo e per il conferimento degli incarichi annuali dei docenti riservisti si procede con le seguenti modalità:

a) innanzitutto, è necessario verificare in ogni provincia, per ogni classe di concorso e profilo professionale, tramite gli appositi tabulati messi in linea dal sistema informativo, che le aliquote previste per le due categorie (invalidi: 7% riserva N; orfani 1% riserva M) non siano sature (ossia che ci siano effettivamente riservisti da assumere). Occorre calcolare il numero degli occupati, applicare le suddette aliquote e da tale numero vanno detratti i posti eventualmente già ricoperti dal personale beneficiario delle norme sulle assunzioni obbligatorie.

b) Il numero dei posti da riservare alle due categorie di beneficiari è prioritariamente finalizzato all'attribuzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel limite massimo del 50% dei posti complessivamente autorizzati a tal fine, va ulteriormente distribuito in ragione del 50%, tra il personale incluso nelle graduatorie ad esaurimento e tra quello incluso nelle graduatorie del concorso per titoli ed esami. Si dovrà, quindi, procedere al calcolo dei posti da destinare ai riservisti, tenendo presente che a tale personale va attribuito fino ad un massimo del 50% dei posti destinati alle nomine in ruolo (fino a saturazione delle aliquote suddette). Qualora l'aliquota sia satura, ovviamente non verranno effettuate assunzioni a norma della legge n. 68/98.

Detto 50% va ulteriormente distribuito a metà tra gli aspiranti inclusi nelle graduatorie dei concorsi ordinari e nelle graduatorie ad esaurimento.

c) Nel caso in cui il numero dei posti autorizzati per le assunzioni in ruolo non consenta l'assolvimento integrale della quota di riserva, le ulteriori assunzioni da effettuarsi nei riguardi delle categorie di beneficiari della legge in questione saranno effettuate con rapporti



di lavoro a tempo determinato, tramite lo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento e delle graduatorie provinciali per le supplenze.

*

Il Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 119/2023

(Normativa applicabile alla procedura “Mini Call Veloce”)

Come accennato in premessa, la “Mini Call Veloce”, che riguarda solo i posti di sostegno, nella sequenza delle diverse procedure destinate all’assunzione a tempo indeterminato è l’ultima procedura finalizzata all’immissione in ruolo. Ad essa si dà luogo solo se, a seguito dello scorrimento delle graduatorie delle supplenze (GPS), per le nomine finalizzate al ruolo, residuo, a livello regionale, ulteriori posti di sostegno vacanti e disponibili.

Tale procedura è regolamentata dal [Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 119/2023](#). **Gli Uffici Scolastici pubblicano gli elenchi degli aspiranti che hanno presentato domanda dalle diverse province italiane, con la trasposizione dei punteggi delle rispettive GPS, nonché con l'eventuale diritto ad usufruire della riserva dei posti:**

Articolo 2

(Oggetto)

1. In applicazione dell'articolo 5, commi da 5 a 17 del decreto legge, in via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2023/2024, i posti di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle GPS per i posti di sostegno o negli elenchi aggiuntivi. []

Articolo 3

(Modalità di svolgimento della procedura straordinaria)

1. Compilate le operazioni di immissione in ruolo effettuate a legislazione vigente, si provvede, prima dell'avvio delle nomine a tempo determinato e nei limiti del contingente assunzionale autorizzato, alla copertura dei posti di sostegno che risultino ancora vacanti e disponibili, mediante assegnazione del posto con contratto a tempo determinato ai docenti che sono iscritti a pieno titolo nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi per i posti di sostegno.

2. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 1 è proposto esclusivamente nella provincia e nelle tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto a pieno titolo nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi per i posti di sostegno e per le quali



produca domanda secondo le modalità e nei termini specificati al successivo articolo 4, salvo quanto previsto al comma seguente.

Inoltre, bisogna rilevare che anche nel caso del Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 119/2023, nelle premesse (o meglio nella parte dedicata alla normativa applicabile), si rinvia l'esplicito riferimento alla legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili».

3.1 ILLEGITTIMITÀ DELL'ART. 2, COMMA 5, DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO N. 51/2023 (IMPOSSIBILITÀ DI DICHIARARE IL TITOLO DI RISERVA PREVISTO DALLA L. 68/99 SE CONSEGUITO DOPO IL 31.05.2022 PER L'EQUIPARAZIONE ERRATA ED AUTOMATICA DEL TITOLO DI RISERVA EX L. 68/99 AI TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO). VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO E D'IMPARZIALITÀ DELLA P.A. (ART. 97 COST.). VIOLAZIONE DELLE NORME COSTITUZIONALI A TUTELA DEI LAVORATORI (ARTT.1, 4, 35 E 36).

Per effetto della normativa analiticamente riportata al precedente punto 3, i docenti frequentanti il corso di specializzazione sul sostegno, in attesa di conseguimento del titolo, hanno avuto la possibilità di partecipare (con riserva) alle procedure di inserimento negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie GPS. I docenti (come l'odierna ricorrente) - che hanno conseguito il titolo di specializzazione successivamente alla data del 27 aprile 2023 ed entro il 30 giugno 2023 - si sono iscritti con riserva ed hanno comunicato, sempre mediante POLIS, entro il 4 luglio 2023, il conseguimento del titolo di specializzazione.

Ma, per effetto di una disposizione illogica, incomprensibile ed illegittima (contenuta nel sopra citato Decreto n. 51/2023, Art. 2, comma 5, che di seguito si trascrive), nell'ambito della procedura di scioglimento della riserva si possono inserire solo i titoli *“non dichiarati all'atto della domanda di inserimento nelle GPS ma conseguiti entro la data del 31 maggio 2022”*, con l'aberrante ed illegittima conseguenza (dovuta anche all'errata taratura del sistema informatico) dell'automatica estensione (di fatto) della limitazione temporale anche ai titoli che riguardano la particolare condizione di invalidità dei docenti “riservisti”, accertata dopo il 31 maggio 2022 (termine per l'aggiornamento delle GPS 2022):

“Articolo 2



(Inserimento nelle fasce aggiuntive alla prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze e alla seconda fascia delle graduatorie di istituto per i posti di sostegno)

5. I soggetti di cui al comma 1 sono graduati secondo i punteggi previsti dalla corrispondente tabella A/7 allegata all'OM 112/2022 e dunque:

a) i soggetti di cui ai commi 2 e 3 dichiarano solo i titoli non dichiarati all'atto della domanda di inserimento nelle GPS ma conseguiti entro la data del 31 maggio 2022, fissata come termine di scadenza per l'iscrizione nelle GPS e correlate GI valide per il biennio 2022/23-2023/24. Detti titoli sono validi esclusivamente per le graduatorie degli elenchi aggiuntivi;

b) i soggetti di cui al comma 4, dichiarano i titoli posseduti e conseguiti entro la data del 31 maggio 2022, fissata come termine di scadenza per l'iscrizione nelle GPS e correlate GI valide per il biennio 2022/23- 2023/24.”

Dunque, nell'istanza telematica d'inserimento negli elenchi aggiuntivi GPS, il sistema informatico non permette l'inserimento del titolo di riserva per invalidità in quanto, per effetto dell'art. 2 comma 5 del Decreto n. 51 del 17 marzo 2023, i candidati non possono dichiarare i nuovi titoli se posseduti, come nel caso dell'odierna ricorrente, dopo la data del 31.05.2022.

In altri termini, per effetto della suddetta previsione normativa e/o della errata taratura del sistema informatico, il docente che non ha precedentemente dichiarato (perché non ne era ancora in possesso) il titolo (nel nostro caso di invalidità) non è abilitato dal sistema informatico ad utilizzare la specifica sezione per inserirne di nuovi negli elenchi aggiuntivi delle GPS.

Risulta però evidente l'errore di impostazione logico/giuridico e la palese illegittimità contenuta nell'art. 2, comma 5, del Decreto 51/2023.

Infatti, possedere i requisiti per beneficiare della riserva dei posti per assunzioni da effettuarsi nei riguardi delle “categorie protette”, previste dalla legge 68 del 1999, non può essere considerato “un titolo”, così come sono i vari titoli culturali, di studio, professionali e/o di servizio che danno uno specifico punteggio.

Tali titoli culturali e di servizio sono esplicitamente regolamentati e classificati tassativamente nella sopra menzionata **tabella A/7 allegata all'OM 112/2022** (Doc. n. 22), richiamata dallo stesso art. 2, comma 5.

In realtà la tabella - cui esplicitamente il Decreto 51/2023 rimanda - non contiene alcun riferimento ai titoli di riserva per invalidità civile.

L'art. 2 comma 5 del Decreto 51/2023 e la menzionata tabella (che richiama esclusivamente i titoli culturali e di servizio), non possono dunque riferirsi ai titoli di



riserva per invalidità civile, così come purtroppo si è verificato nella gestione di fatto a seguito dell'errata taratura informatica dell'algoritmo applicato alla procedura in parola.

Dall'esame della normativa di legge e regolamentare in questione, non risulta alcuna previsione espressa che possa estendere la portata della limitazione temporale prevista per i titoli culturali e di servizio (31.05.2022) anche ai titoli di riserva per invalidità.

Dunque, in assenza di esplicite previsioni normative e regolamentari, la scelta di circoscrivere nel tempo la "dichiarabilità" dei titoli culturali e di servizio (31.05.2022) non può avere l'effetto di limitare la possibilità per i docenti "riservisti", in possesso di invalidità civile accertata dopo la predetta data, di dichiarare il titolo di riserva e di accedere alla relativa sezione del sistema informatico.

*

L'articolo 6, comma 1 (Disposizioni finali) del D.M. n. 51/2023, nella sua norma di chiusura, precisa, che *"Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le disposizioni citate in premessa ed in particolare quelle contenute nell'OM 112/2022."*

Dunque, salvo quanto previsto dal decreto n. 51/2023, trova applicazione l'Ordinanza ministeriale (che disciplina nel quadro di insieme le GPS attualmente in vigore) e la normativa generale vigente in materia di personale scolastico.

Per quanto di interesse, è la stessa Ordinanza Ministeriale n. 112/2022 - che all'art. 12, comma 14, dispone esplicitamente, di riservare sempre e comunque (**senza limitazioni temporali ed in occasione di ogni procedura di conferimento incarichi**) la quota di posti in favore del personale invalido: *"In occasione del conferimento dei contratti di supplenza di cui al presente articolo [Supplenze al 31 agosto e al 30 giugno] sono disposte le riserve dei posti nei confronti delle categorie beneficiarie delle disposizioni di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68."*

La disciplina generale riferita alla procedura di formazione delle GPS risulta essere stata esaustivamente dettata dall'ordinanza ministeriale n. 112/2022, con conseguente necessità della sua unitaria applicazione sia alle graduatorie provinciali originarie che ai successivi elenchi aggiuntivi.

Inoltre, anche a voler astrattamente ammettere che il sopravvenuto decreto ministeriale n. 51/2023 fosse stato autorizzato ad apportare delle modifiche sostanziali a tali regole, circostanza che comunque si esclude, lo stesso non pare comunque aver dettato, in concreto, delle disposizioni che possano essere letteralmente interpretate nel senso di escludere la



possibilità per i docenti “riservisti” di dichiarare i titoli di riserva per invalidità civile accertati dopo il 31.05.2022.

Pertanto, in assenza di una esplicita disposizione che escluda esplicitamente la possibilità di dichiarare i titoli di riserva accertati dopo il 31.05.2022, risulta evidente che la situazione evidenziata sia il risultato della errata interpretazione della normativa vigente e delle modalità scorrette in cui è stato progettato e tarato l'algoritmo utilizzato per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi.

*

3.2 LA PROCEDURA INFORMATICA UTILIZZATA (ERRATA TARATURA DELL'ALGORITMO)

L'evoluzione tecnologica ha fatto sì che negli ultimi anni la Pubblica Amministrazione abbia significativamente implementato l'uso di strumenti digitali, non solo per meglio organizzare la gran mole di dati quotidianamente processati dalla stessa, ma anche nell'ambito di procedimenti amministrativi sfocianti in atti e decisioni.

L'attività amministrativa tecnica, può beneficiare dell'efficienza offerta da questi strumenti informatici, ma con chiari limiti di garanzia.

Nella presente vicenda si chiede l'intervento del Giudice nel quadro di una procedura governata da un algoritmo, alla luce della violazione, contenuta negli atti di specifiche norme di rango eurounitario, costituzionale e di legge.

Come specificato in premessa, tutte le procedure relative alle domande di inserimento nelle graduatorie provinciali per il personale della scuola (come nel caso di inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS) avvengono oggi per il tramite di una piattaforma informatica affidata ad un algoritmo, in cui l'interessato è chiamato a compilare le parti di propria competenza, nonché a “spuntare” le voci che interessano la posizione personale, in virtù di quanto disposto dall'Ordinanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 112/2022.

Nell'istanza d'inserimento degli elenchi aggiuntivi GPS, avvenuta in modalità telematica, il sistema informatico non ha permesso (all'odierna ricorrente e a tutti i docenti che si trovano nelle stesse condizioni) l'inserimento del titolo di riserva per l'invalidità civile.

In altri termini, il docente che non ha precedentemente dichiarato (perché non ne era ancora in possesso) il titolo (nel nostro caso di invalidità) non è abilitato dal sistema informatico ad utilizzare la specifica sezione per inserirne di nuovi negli elenchi aggiuntivi delle GPS.



Tale circostanza è ascrivibile all'errata interpretazione della normativa vigente e, evidentemente, al modo errato ed illegittimo in cui è stato congeniato e tarato l'algoritmo che gestisce la procedura de quo.

L'informatizzazione della procedura finalizzata alla formazione della graduatoria degli elenchi aggiuntive delle GPS non risulta dunque rispondente ai principi fondamentali che tradizionalmente informano il sistema scolastico, avuto specifico riguardo al reclutamento del personale docente.

Invero, l'algoritmo utilizzato per la valutazione delle istanze di inserimento negli elenchi aggiuntivi è congegnato in modo tale da generare una significativa violazione del principio meritocratico e, quindi, del rispetto delle graduatorie, formate in base ai titoli di riserva, di precedenza ed al punteggio posseduto dai candidati.

In materia di procedure di reclutamento gestite esclusivamente con modalità telematica, la Giurisprudenza Amministrativa, in ordine alla devoluzione esclusiva a sistemi informatici delle procedure di reclutamento e gestione del personale scolastico, ha indicato diverse criticità.

Il Consiglio di Stato, in numerose pronunce, ha evidenziato la generale ammissibilità ed utilità dei sistemi informatici nell'azione amministrativa, ma ha precisato che occorre assicurare, quali elementi minimi di garanzia: a) la piena conoscibilità a monte del modulo utilizzato e dei criteri applicati; b) l'imputabilità della decisione all'organo titolare del potere, il quale comunque deve poter svolgere la necessaria verifica di legittimità e logicità della scelta e degli esiti affidati all'algoritmo; c) la verifica e la sindacabilità in sede giurisdizionale dei dati immessi e dei criteri utilizzati: *“L'utilizzo di procedure “robotizzate” non può, tuttavia, essere motivo di elusione dei principi che conformano il nostro ordinamento e che regolano lo svolgersi dell'attività amministrativa. Difatti, la regola tecnica che governa ciascun algoritmo resta pur sempre una regola amministrativa generale, costruita dall'uomo e non dalla macchina, per essere poi (solo) applicata da quest'ultima, anche se ciò avviene in via esclusiva. Questa regola algoritmica, quindi: - possiede una piena valenza giuridica e amministrativa, anche se viene declinata in forma matematica, e come tale, come si è detto, deve soggiacere ai principi generali dell'attività amministrativa, quali quelli di pubblicità e trasparenza (art. 1 l. 241/90), di ragionevolezza, di proporzionalità, etc.; - non può lasciare spazi applicativi discrezionali (di cui l'elaboratore elettronico è privo), ma deve prevedere con ragionevolezza una soluzione definita per tutti i casi possibili, anche i più improbabili (e ciò la rende in parte diversa da molte regole amministrative generali); la discrezionalità amministrativa, se senz'altro non può essere demandata al software, è quindi da rintracciarsi*



al momento dell'elaborazione dello strumento digitale; - vede sempre la necessità che sia l'amministrazione a compiere un ruolo ex ante di mediazione e composizione di interessi, anche per mezzo di costanti test, aggiornamenti e modalità di perfezionamento dell'algoritmo (soprattutto nel caso di apprendimento progressivo e di deep learning); - deve contemplare la possibilità che – come è stato autorevolmente affermato – sia il giudice a “dover svolgere, per la prima volta sul piano ‘umano’, valutazioni e accertamenti fatti direttamente in via automatica”, con la conseguenza che la decisione robotizzata “impone al giudice di valutare la correttezza del processo automatizzato in tutte le sue componenti”. In definitiva, dunque, l'algoritmo, ossia il software, deve essere considerato a tutti gli effetti come un “atto amministrativo informatico”. (Consiglio di Stato, Sentenza n. 2270/2019 e Sentenza n. 8472/2019).

In una vicenda del tutto analoga, la sentenza **TAR Lazio, sez. III bis, 10.9.2018 n. 9224** afferma che *“dirimente si profila in punto di diritto l'argomento secondo cui è mancata nella fattispecie una vera e propria attività amministrativa, essendosi demandato ad un impersonale algoritmo lo svolgimento dell'intera procedura di assegnazione dei docenti alle sedi disponibili nell'organico dell'autonomia della scuola. Al riguardo ritiene la Sezione che alcuna complicatezza o ampiezza, in termini di numero di soggetti coinvolti ed ambiti territoriali interessati, di una procedura amministrativa, può legittimare la sua devoluzione ad un meccanismo informatico o matematico del tutto impersonale e orfano di capacità valutazionali delle singole fattispecie concrete, tipiche invece della tradizionale e garantistica istruttoria procedimentale che deve informare l'attività amministrativa, specie ove sfociante in atti provvedimenti incisivi di posizioni giuridiche soggettive di soggetti privati e di conseguenziali ovvie ricadute anche sugli apparati e gli assetti della pubblica amministrazione. - Un algoritmo, quantunque, preimpostato in guisa da tener conto di posizioni personali, di titoli e punteggi, giammai può assicurare la salvaguardia delle garanzie procedurali che gli artt. 2, 6,7,8,9,10 della legge 7.8.1990 n. 241 hanno apprestato, tra l'altro in recepimento di un inveterato percorso giurisprudenziale e dottrinario.... gli istituti di partecipazione, di trasparenza e di accesso, in sintesi, di relazione del privato con i pubblici poteri non possono essere legittimamente mortificati e compressi soppiantando l'attività umana con quella impersonale, che poi non è attività, ossia prodotto delle azioni dell'uomo, che può essere svolta in applicazione di regole o procedure informatiche o matematiche”.*

*



Risulta evidente che nel caso di specie vi sia stato un effetto distorto dell'algoritmo utilizzato, di cui si disconoscono i criteri di funzionamento, in quanto il censurato strumento informatico non è stato strettamente e correttamente parametrato al dato normativo.

In particolare, nulla è dato sapere del funzionamento della “*procedura automatizzata*” *de qua*: non vi è alcun riferimento in tal senso nella OM n. 112/2022, nemmeno un rinvio ad ulteriore normativa.

Pertanto, in conclusione, le “categorie protette” di persone invalide devono in ogni caso essere tutelate da parte dell'Amministrazione Pubblica, mettendole al riparo da tutti i possibili effetti distorti dei meccanismi informatici utilizzati, concedendo la possibilità di inserire utilmente nell'elenco aggiuntivo di sostegno delle GPS la riserva (invalidità) posseduta dopo il 31.05.2022.

Pertanto, in assenza di una esplicita disposizione che escluda esplicitamente la possibilità di dichiarare i titoli di riserva accertati dopo il 31.05.2022, risulta evidente che la situazione rappresentata sia il risultato della errata interpretazione della normativa vigente e, soprattutto, delle modalità scorrette in cui è stato progettato e tarato l'algoritmo utilizzato per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi che, per i suoi automatismi precostituiti, non prevede la possibilità di alcun intervento umano correttivo delle singole fattispecie concrete.

*

3.3 VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA PRIMARIA APPLICABILE AL CASO DI SPECIE

Il mancato riconoscimento del titolo di riserva previsto della Legge 68/99 nelle graduatorie GPS/Elenchi aggiuntivi del personale docente ADSS, costituisce una grave violazione della normativa primaria che, come documentalmente provato, ha comportato per la ricorrente l'irrimediabile lesione del diritto all'assunzione a tempo determinato/indeterminato per l'a.s. 2023/2024 (in occasione della procedura denominata “mini call veloce” per l'Emilia Romagna).

Dalla ricostruzione della normativa applicabile al caso di specie, risulta evidente che il diritto al titolo di riserva per invalidità civile, attribuito dalla legge 68/1999 alla ricorrente, non possa essere compresso dall'applicazione di criteri poco chiari ed illegittimi dettati dal Decreto n. 51/2023.



La natura della legge 68/1999 è chiaramente imperativa, in quanto collocata all'interno di una normativa primaria che attua le garanzie del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà, la promozione della piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società, del diritto alla salute del lavoratore; nonché tutti i principi di rango costituzionale in materia di tutela del cittadino e della persona umana.

Il Decreto n. 51/2023, nella parte di interesse, si pone quale *Lex Specialis* rispetto alle norme di carattere generale in materia di tutela del lavoro del personale disabile/invalido e, pertanto, le norme (o meglio le limitazioni) previste dall'art. 2 (comma 5) del predetto Decreto, così come erroneamente interpretato ed applicato, in nessun modo possono derogare (*in peius*) a tale impianto normativo.

Il titolo di riserva ex art. 3 della Legge 68/99 rappresenta un diritto della ricorrente, che può essere ricavato dall'attuale sistema normativo e dalla collocazione sistematica all'interno del quadro normativo primario di tutela del personale disabile/invalido e che, come tale, non può subire deroghe alcune, meno che mai da fonti di rango inferiore alla legge.

La Legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata a garantire “*la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato*”, ha determinato nella tutela degli invalidi un salto di qualità rispetto alla L. 2 aprile 1968, n. 482. La normativa attualmente in vigore, infatti, manifesta rispetto al passato una più accentuata sensibilità del legislatore verso la persona affetta da disabilità, resa evidente dal riallineamento dei parametri delle quote di riserva a quelli fissati dagli altri paesi Europei, nonché dall'equiparazione dei datori di lavoro pubblici a quelli privati, con la perdita da parte dei primi del privilegio, accordato dalla L. n. 482/68, art. 12, di subordinare l'assunzione degli invalidi al verificarsi delle vacanze in organico.

Quanto alle modalità di avviamento al lavoro, va detto che il legislatore ha tenuto conto delle peculiarità del lavoro pubblico contrattualizzato rispetto a quello privato. L'art. 7, pertanto, mentre al comma 1 ha stabilito che i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici adempiono l'obbligo imposto dall'art. 3 “*mediante richiesta nominativa di avviamento agli uffici competenti o mediante la stipula delle convenzioni di cui all'art. 11*”, al comma 2 ha previsto distinte ipotesi di assunzione per le pubbliche amministrazioni, che tengono conto delle diverse modalità di reclutamento disciplinate dal D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 36, poi trasfuso nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 35.

La norma, infatti - dopo avere richiamato il comma 2 dell'art. 36 (che testualmente recita: Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici



dei soggetti di cui alla L. 2 aprile 1968, n. 482, art. 1, come integrato dalla L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 19, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità dell'invalidità con le mansioni da svolgere) - **aggiunge che per le assunzioni effettuate tramite procedure selettive “i lavoratori disabili iscritti nell’elenco dei cui all’art. 8, comma 2, della presente legge hanno diritto alla riserva dei posti, nei limiti della complessiva quota d’obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso”.**

In altri termini il legislatore, consapevole della necessità di conciliare la tutela della disabilità con il principio dell’accesso al pubblico impiego, ha voluto restringere al massimo le ipotesi in cui la regola della selezione pubblica potrebbe costituire ostacolo alla necessaria copertura delle quote e **ha, quindi, sostanzialmente voluto affermare con l’art. 16 che queste ultime quote possono rimanere non attribuite solo qualora non ci siano né riservisti in senso stretto, né altri disabili idonei, ma non vincitori.**

Il principio costituisce, quindi, ulteriore sviluppo di quanto già affermato dalla Corte con la richiamata sentenza delle Sezioni Unite n. 4110 del 2007 e, più di recente, con le sentenze 29.8.2011 n. 17740 e 20.11.2014 n. 24723 nelle quali si è sottolineato che *“nell’impiego pubblico privatizzato ogni tipo di graduatoria vincola in modo assoluto il datore di lavoro ad individuare gli aventi diritto all’assegnazione dei posti “riservati”, essendosi in presenza di un principio generale che non può essere in alcun modo violato* (vedi, in particolare Cass. 9 settembre 2008, n. 23112, cit.).

E che si tratti di un diritto da osservarsi, stante la sua inderogabilità, dalla Pubblica amministrazione – tenuta in materia, come i privati datori di lavoro, al rispetto del principio fissato dall’art. 38 Cost., insuscettibile di essere disatteso – emerge con certezza anche dal contenuto della L. n. 68 del 1999, art. 16, riguardante i *“concorsi presso le pubbliche amministrazioni”*.

Detta disposizione, infatti, ad ulteriore dimostrazione dell’assoluta vincolatività dell’assegnazione dei posti riservati inderogabilmente ai disabili, riconosce (anche al fine di contribuire a rendere nella realtà fattuale l’art. 38 Cost., norma precettiva) la possibilità di assumere i disabili (che abbiano conseguito l’idoneità in pubblici concorsi), anche se non versino in stato di disoccupazione e oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso.

Se ciò non bastasse, si deve aggiungere che nell’interpretazione della disciplina sul diritto al lavoro dei disabili non si può prescindere dalle previsioni del diritto dell’Unione, posto che, allorquando il diritto nazionale riguardi una materia oggetto di direttiva, il Giudice è tenuto ad



interpretare la norma interna alla luce del testo e delle finalità della direttiva stessa, al fine di raggiungere i risultati perseguiti da quest'ultima.

La Corte di Giustizia con la sentenza 4 luglio 2013, in causa C – 312/11 ha statuito che *“per trasporre correttamente e completamente l’art. 5 della direttiva 2000/78 non è sufficiente disporre misure pubbliche di incentivo e di sostegno, ma è compito degli Stati membri imporre a tutti i datori di lavoro l’obbligo di adottare provvedimenti efficaci e pratici, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, a favore di tutti i disabili, che riguardino i diversi aspetti dell’occupazione e delle condizioni di lavoro e che consentano a tali persone di accedere ad un lavoro, di svolgerlo, di avere una promozione o di ricevere una formazione.”*.

La direttiva 2000/78, al pari della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006 e ratificata dall’Italia con L. 3 marzo 2009 n. 18, tutela la persona affetta da disabilità non solo in relazione al primo inserimento nel mondo del lavoro, ma anche nel corso della vita lavorativa, in quanto impone agli Stati membri di adottare misure finalizzate a promuovere le opportunità di impiego e l’avanzamento nella carriera.

Non risponde, quindi, allo spirito della direttiva un’interpretazione del diritto nazionale che, nel contesto di cui sopra si è detto, legittimi il datore di lavoro pubblico a non attuare e rispettare le quote di riserva in favore dei disabili.

In particolare, la Corte di Cassazione, nell’esaminare la questione relativa all’ambito di operatività della quota di riserva in favore dei disabili e del relativo diritto di priorità nell’assunzione in riferimento al reclutamento del personale docente della scuola, **ha ribadito l’obbligatorietà della previsione delle quote di riserva in ogni procedura** (vedi: Cass. S.U. 11 settembre 2007, n. 19030; Cass. 9 settembre 2008, n. 23112; Cass. 12 marzo 2009, n. 6026, Cass. 6 aprile 2011 n. 7889).

E’ stato rimarcato come dall’art. 3 della citata legge n. 68 del 1999, si può evincere con certezza che **nell’impiego pubblico privatizzato ogni tipo di graduatoria vincola in modo assoluto il datore di lavoro ad individuare gli aventi diritto all’assegnazione dei posti “riservati”, essendosi in presenza di un principio generale che non può essere in alcun modo violato.**

Nell’ambito della medesima procedura concorsuale, secondo la Corte di Cassazione *la P.A. ha l’obbligo (e non la facoltà) di assumere il disabile dichiarato idoneo “anche oltre i limiti dei posti ad essi riservati nel concorso”; sicché le quote di riserva previste per i disabili possono rimanere non attribuite nelle sole ipotesi in cui non vi siano “riservisti in senso*



stretto", né altri disabili idonei ma non vincitori (Cassazione civile sez. lav. - 16/06/2016, n. 12441).

Pertanto - secondo la corretta interpretazione dell'Art. 3, Legge 68 del 1999 (L. 12 marzo 1999, n. 68, Norme per il diritto al lavoro dei disabili) - può evincersi con certezza che, nell'impiego pubblico privatizzato, ogni tipo di graduatoria vincola in modo assoluto il datore di lavoro ad individuare gli aventi diritto all'assegnazione dei posti "riservati", essendosi in presenza di un principio generale che non può essere in alcun modo violato.

Infatti, ai beneficiari della legge 68/99 è riservata una quota del 7% dei posti da calcolare sul numero degli occupati a tempo indeterminato e, quindi, alla dotazione organica per ciascuna classe di concorso.

Ogni diversa opinione finirebbe per eludere il dettato legislativo e per disattendere la tutela apprestata ai disabili/invalidi dal dettato costituzionale, perché legittimerebbe una completa disapplicazione delle quote di riserva di cui alla L. n. 68 del 1998, art. 3".

*

Dunque, alla luce di quanto sopra, si può concludere che una diversa opzione interpretativa ed applicativa della normativa secondaria (Decreto Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 51/2023, Art. 2, comma 5) – che erroneamente sembra conferire rilievo al possesso del titolo di riserva (invalidità) in epoca anteriore al 31.05.2022 - tradirebbe la ratio che sorregge il compendio normativo di cui alla L. 68/99, dando adito ad una situazione di illegittimità manifesta, certamente non coerente con il dettato costituzionale di cui all'art. 38 e con la tutela con esso apprestata in favore dei disabili, in virtù dei principi solidaristici più volte enunciati.

*

3.4 DISAPPLICABILITA' DEL D.M. 51/2023

La piena applicazione dei suddetti principi conduce alla dichiarazione di illegittimità e alla conseguente disapplicazione delle disposizioni impugnate.

Ove si ritenesse di ostacolo al riconoscimento del diritto richiesto dalla ricorrente l'art. 2, comma 5 del Decreto n. 51/2023, questo Giudice del Lavoro potrà infatti disapplicarlo.

Nella presente controversia è in gioco esclusivamente il diritto soggettivo della ricorrente ad essere inserita con il titolo di riserva (invalidità civile) nelle graduatorie *de quo* al fine di reclamare la successiva assunzione a tempo determinato/indeterminato.



Il Giudice Ordinario ha sempre il potere di disapplicare l'atto amministrativo illegittimo nelle controversie in cui il privato lamenti una lesione di un diritto soggettivo da parte della P.A.. Potere espressamente previsto dall'art. 5 L. 2248/1865, All. E. (legge sul contenzioso amministrativo), il quale testualmente prevede che *“le autorità giudiziarie applicheranno gli atti amministrativi ed i regolamenti generali e locali in quanto siano conformi a legge”*.

Analogamente l'art. 63, comma 1, D.Lgs. 165/2001 dispone che *“sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni [...], ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi”*.

La giurisprudenza è conforme sul punto. Infatti, in generale *“Il G.O., quando conosce di diritti soggettivi che si assuma essere lesi da atti amministrativi illegittimi, può disapplicare questi ultimi ai sensi dell'art. 5, l. n. 2248 del 1865”* (T.A.R. Roma, 02/10/2019, n. 11492).

Più specificamente, la giurisprudenza del lavoro ha evidenziato come la sussistenza di un atto amministrativo presupposto non possa essere considerato un limite alla competenza del Giudice del Lavoro: *“Deve escludersi che la sussistenza di un atto amministrativo presupposto, nelle controversie relative ai rapporti di impiego dei dipendenti di pubbliche amministrazioni, possa costituire limitazione alla competenza del giudice ordinario, quale giudice del lavoro, potendo questi conoscerlo in via incidentale ai fini della disapplicazione (art. 68 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come risultante a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 23 dicembre 1993, n. 546, dall'art. 29 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, e dall'art. 18 del d.lgs. 19 ottobre 1998, n. 387), anche quando, nei casi previsti, questo atto presupposto rientri nella residua sfera assegnata alla giurisdizione amministrativa, dovendosi, altresì, escludere che possa sorgere una pregiudizialità amministrativa”* (Trib. Roma, sez. lav., 01/10/2019, n. 7584).

E' intervenuta anche la Suprema Corte a sezioni unite affermando che: *“Il giudizio tra un privato e una P.A. non preclude affatto, di per sé (ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 2248 del 1865, allegato E) il potere del giudice ordinario di esaminare incidentalmente il provvedimento amministrativo ai fini della sua eventuale non applicazione”* (Cass., Sez. Un., 31/12/2018, n. 33688).

Ne deriva che le norme in questione, nella misura in cui sono state interpretate ed applicate nel senso di riconoscere l'operatività del titolo di riserva (invalidità civile) solo se conseguito entro il 31.05.2022, devono ritenersi nulle per contrarietà ed elusione di norme imperative, con la conseguente sostituzione di diritto della clausola nulla.



Diversamente opinando, si finirebbe con lo svuotare di significato la portata precettiva delle norme imperative sopra richiamate.

La ricorrente, pertanto, essendo in possesso del titolo di riserva (per invalidità civile) al momento della presentazione della domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi e della partecipazione alla procedura denominata “mini call veloce” - in virtù del cristallino orientamento della Corte di Cassazione, cui innanzi si è fatto richiamo, secondo cui ogni tipo di graduatoria vincola in modo assoluto il datore di lavoro ad individuare gli aventi diritto all’assegnazione dei posti “riservati”, essendosi in presenza di un principio generale che non può essere in alcun modo violato – previa dichiarazione di nullità e disapplicazione della normativa impugnata, deve essere inserita come docente invalida civile “riservista” nella graduatoria/elenco aggiuntivo GPS del personale docente della Provincia di Messina, in adempimento dell’obbligo sancito dall’art.3 l. 68/99 e, per l’effetto, come provato agli atti di causa, essere immessa in ruolo all’esito della procedura denominata “Mini Call Veloce” che si è svolta nel mese di Agosto 2023 nella regione Emilia Romagna.

4. DISPARITA’ DI TRATTAMENTO TRA I DOCENTI CHE HANNO PRESENTATO ISTANZA DI INSERIMENTO NEGLI ELENCHI AGGIUNTIVI ALLA PRIMA FASCIA DELLE GPS (DECRETO N. 51/2023) ED I DOCENTI CHE HANNO ATTUATO IDENTICA PROCEDURA NELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO ((DECRETO N. 33/2023). ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTA E ILLOGICITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA.

Quanto rappresentato in atti, nella misura in cui impedisce ai candidati che hanno effettuato l’inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS di dichiarare i titoli di riserva (invalidità) se posseduti dopo la data del 31.05.2022 - oltre a concretizzare un evidente profilo di erroneità, illegittimità ed illogicità del Decreto n. 51/2023 (per contrasto insanabile con la normativa di rango superiore) - rappresenta un’evidente disparità di trattamento rispetto ai docenti che hanno attuato identica procedura nelle Graduatorie ad Esaurimento (ai quali il Decreto Ministeriale “gemello” n. 33/2023 consente di presentare i titoli di riserva conseguiti entro il 4.07.2023).

Pertanto, il Decreto impugnato è palesemente illegittimo laddove - a fronte della possibilità concessa ai docenti delle GAE di essere inseriti in graduatoria quali riservisti (per invalidità)



senza alcuna limitazione temporale - tratta in maniera differenziata i docenti delle GPS che presentano identica istanza.

La situazione sostanziale tutelata dall'art. 3 Cost. è identica nelle due fattispecie: l'inserimento con riserva in graduatoria, in attesa di conseguimento del titolo di sostegno. Ma, nel momento in cui si valuta la possibilità di dichiarare la condizione di invalidità per i docenti delle GPS, si opera in maniera discriminatoria.

Appare quindi evidente la violazione dell'art. 3 della Costituzione stante la palese disparità di trattamento perpetrata tra lavoratori che si trovano in situazioni di fatto identiche tra di loro.

Va aggiunto che una valutazione di illegittima “discriminazione” nei confronti di un lavoratore che risulti pienamente “comparabile” con altri lavoratori “avvantaggiati”, rispetto ai quali si sviluppa il raffronto, costituisce palesemente una forma di attuazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), fondante sia nel sistema giuridico interno che in quello eurounitario, sicché i diritti rispetto ai quali esso comporta un effetto espansivo risultano per ciò stesso incompressibili.

La giurisprudenza, peraltro, è pacifica sul punto quando affronta le censure di illegittimità sotto il profilo della violazione dell'art. 3, comma 1, Cost. sia per disparità di trattamento di situazioni omogenee che per irragionevolezza.

Come noto, infatti, i vizi riconducibili alla violazione dell'art. 3, Cost, riguardano due diverse categorie: il vizio di disparità di trattamento in presenza di situazioni omogenee e il vizio di irragionevolezza.

Nel primo caso “*si ha violazione dell'art. 3 della Costituzione quanto situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso, mentre non si manifesta tale contrasto quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non sostanzialmente identiche*” (sentenza. n. 340/2004. Relazione annuale del Presidente della Corte Costituzionale del gennaio 2005. La Giustizia costituzionale nel 2004, Parte II, Capitolo I, par. 1.2.).

Nel secondo caso “*il principio di ragionevolezza viene tradizionalmente inteso nella specifica accezione di ragionevolezza-razionalità. E sotto tale profilo il controllo della Corte Costituzionale verte non sulle scelte operate dal legislatore, quanto sulla ragionevolezza delle medesime, con la conseguente possibilità di verificare che la decisione assunta dal legislatore di differenziare o parificare determinate fattispecie astrattamente configurate non sia espressione di mero arbitrio ma abbia dietro di sé una ragione giustificatrice coerente con*



l'intrinseca legis” (Relazione annuale del Presidente della Corte costituzionale del gennaio 2005. La giustizia costituzionale nel 2004, Parte II, Capitolo I, par 1.3).

Siamo, pertanto, in presenza di una palese discriminazione che risulta totalmente incomprensibile avendo l'Amministrazione salvaguardato irragionevolmente la posizione di alcuni docenti e non di altri.

I provvedimenti impugnati con il presente ricorso si pongono inoltre in contrasto anche con l'art. 97 della Cost., attesa l'inesistenza dell'interesse pubblico, attuale e concreto, a disporre una differenziazione tra le due identiche situazioni sopra descritte.

La richiamata norma costituzionale esige, infatti, che la pubblica amministrazione agisca secondo i principi dell'imparzialità – correlato al divieto di porre in essere atti di natura discriminatoria (art. 3 della Cost.) – e di buon andamento dell'attività amministrativa.

Quest'ultimo principio si concreta in una serie di criteri riconducibili, tutti insieme, ai concetti di efficacia ed efficienza, ai quali sottendono la non discriminazione nei diritti e libertà: la pubblica amministrazione deve, pertanto, operare in modo da garantire che la tutela dei diritti e delle libertà sia massima e che, se l'ordinamento prevede dei limiti, questi si fondino esclusivamente sulla legge e su un prevalente interesse pubblico non altrimenti tutelabile.

Nel caso che ci occupa i provvedimenti impugnati hanno erroneamente ed illegittimamente impedito la convalida del titolo di riserva per invalidità civile, peraltro senza alcuna ragionevole motivazione.

Secondo la normativa vigente, i titoli di riserva (invalidità) vanno indicati in occasione dell'inserimento/aggiornamento delle graduatorie (sia nelle GAE che nelle GPS).

Però, i candidati inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento, contrariamente da quelli inseriti nelle GPS, senza alcuna ragione che giustifichi questa disparità di trattamento, possono annualmente dichiarare il relativo titolo di riserva, aggiornando in tempo reale la loro posizione di invalidità, a prescindere dalla circostanza che questa richiesta venga effettuata in occasione dell'aggiornamento vero e proprio o in una fase intermedia (come nel caso *de quo*).

Tale procedura, per i docenti delle GAE, è prevista e disciplinata dall'art 2 del [Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 33 del 28-02-2023](#) (Doc. n. 16), denominato “Procedure di scioglimento delle riserve e di inserimento dei titoli di specializzazione sul sostegno e di didattica differenziata degli aspiranti presenti nelle graduatorie ad esaurimento (GAE)” che, in buona sostanza, regola (per le GAE) l'identica procedura di scioglimento della riserva prevista per le GPS:

Art. 2



(Inserimento titoli di riserva dei posti)

“1. Il termine entro il quale i docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento devono possedere i requisiti per beneficiare della riserva dei posti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e all’articolo 6, comma 3-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, è fissato al 4 luglio 2023. A tal fine i docenti interessati devono presentare la relativa istanza a decorrere dal 15 giugno fino al 4 luglio 2023, secondo le modalità di cui all’articolo 4.

2. Ai fini dell’assunzione sui posti riservati, i candidati interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio di cui all’articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda”.

Pertanto, come si evince dal Decreto n. 33/ 2023 i docenti inseriti nelle GAE, in conformità con la ratio ispiratrice della Legge 68/99, possono richiedere che siano riconosciuti i titoli di riserva per l’invalidità civile posseduti anche dopo il 31.05.2022 (fino al 4.07.2023, ultimo giorno utile per presentare istanza di scioglimento della riserva).

Invece, con il Decreto n. 51 del 17 marzo 2023 “Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo”, i candidati che hanno effettuato l’inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, per effetto della illegittima applicazione normativa impugnata e dell’errata taratura del sistema informatico utilizzato, non possono dichiarare gli stessi titoli di riserva (invalidità civile), se posseduti dopo la data del 31.05.2022.

Con tale evidente discriminazione, la stessa “Amministrazione Pubblica”, elude il dettato legislativo previsto all’art. 3 - legge 68 del 1999 e disattende la tutela apprestata agli invalidi dal dettato costituzionale.

Alla stregua della più volte citata L. n. 68 del 1999, può evincersi con certezza che nell’impiego pubblico privatizzato ogni tipo di graduatoria vincola in modo assoluto il datore di lavoro ad individuare gli aventi diritto all’assegnazione dei posti “riservati”.

Ogni diversa opinione finirebbe per aggirare il dettato legislativo e per disattendere la tutela apprestata agli invalidi dal dettato costituzionale, perché legittimerebbe una completa disapplicazione delle quote di riserva, di cui alla L. n. 68 del 1998, art. 3, per i docenti delle GPS.

Le “categorie protette” di persone invalide previste dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68, **devono sempre** essere tutelate da parte dell’Amministrazione Pubblica.

Ciò si sarebbe potuto agevolmente realizzare, se fosse stata concessa anche ai docenti con invalidità delle GPS la possibilità **di poter annualmente inserire la riserva posseduta**



(quantomeno entro la data di presentazione della domanda inserimento nell'elenco aggiuntivo di sostegno 27.04.2023, ore 14.00). Senza, dunque, alcuna limitazione temporale, così come tra l'altro è previsto per il corrispondente personale inserito nelle GAE.

Pertanto, può certamente affermarsi che il Ministero resistente - nell'applicare ai docenti delle GPS (con il Decreto n. 51/2023) un trattamento deteriore rispetto a quanto previsto per i docenti delle GAE (con il Decreto n. 33/2023), limitando nel tempo, solo nel primo caso, la possibilità di dichiarare il titolo di riserva per l'invalidità civile - ha agito in in violazione di legge ed in evidente eccesso di potere per contraddittorietà manifesta con il proprio contestuale agire amministrativo.

Diversamente, per esercitare l'azione amministrativa in maniera legittima, coerente e ragionevole, il Ministero resistente avrebbe dovuto consentire anche ai docenti delle GPS, che si trovano nelle sopra descritte condizioni (invalidità riconosciuta dopo il 31.05.2022), di convalidare il titolo di riserva all'interno della domanda di inserimento agli elenchi aggiuntivi alla prima fascia, consentendogli così, nella qualità di "riservisti", di essere destinatari di proposta di assunzione a tempo determinato/indeterminato nelle procedure attuate di recente dall'amministrazione resistente.

Infatti, come già specificato in atti, il personale che a causa della suddetta normativa illegittima e discriminatoria e della sua trasposizione nel sistema informatico, non ha potuto inserire la riserva negli elenchi aggiuntivi GPS, è rimasto irrimediabilmente danneggiato, ai fini della nomina a tempo determinato/indeterminato, nelle procedure regionali denominate "mini call veloce".

5. L'ESISTENZA DELLA PROVA DEL DIRITTO ALL'ASSUNZIONE NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DENOMINATA "MINI CALL VELOCE" DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Quanto sopra rappresentato si è verificato anche in capo all'odierna ricorrente la quale - come documentato con gli [elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze \(GPS\) della provincia di Messina](#), pubblicati in data 14.07.2023 dall'Ambito Territoriale provinciale di Messina (**Doc. n. 8**) - risulta inserita nella prima fascia delle GPS della Provincia di Messina, ma senza il riconoscimento del titolo di riserva prevista dall'art. 3 della Legge 68/99, perché conseguito dopo il 31.05.2022.



Infatti, nonostante esplicita richiesta formulata attraverso gli atti ed i documenti allegati al modello di presentazione della domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi, l'odierna ricorrente non risulta inserita quale riservista invalida civile.

L'istante, in realtà, se correttamente inserita con il titolo di "riservista" nelle GPS, avrebbe vantato il diritto all'immissione in ruolo nell'ambito della procedura finalizzata all'assunzione del personale docente, ai sensi del D.M. n. 119/2023, posti di sostegno (ADSS), a.s. 2023/24, della Regione Emilia Romagna in quanto, come si evince dalla documentazione allegata agli atti sono stati assunti 124 docenti, ma nessuno di questi è stato nominato attingendo dalla percentuale obbligatoria riservata al personale invalido.

Infatti, dal punteggio di ciascun docente o, meglio, dalla sequenza di punteggio via via posseduto dagli insegnati indicati in graduatoria, come ordinati dall'ufficio regionale per l'Emilia Romagna, è possibile evincere, senza ombra di dubbio, che in graduatoria tra i docenti individuati per l'assunzione non sono presenti insegnanti in possesso del titolo di riserva (in questo caso, saremmo in presenza di una discontinuità di punteggi, in favore dei docenti "riservisti", rispetto alle diverse posizioni degli altri docenti inseriti in graduatoria).

Pertanto, la predetta graduatoria dimostra e prova chiaramente che la ricorrente, nella reclamata ipotesi di riconoscimento del titolo di riserva, avrebbe avuto diritto ad essere tra i docenti chiamati all'assunzione (nelle quote di riserva) con contratto sino al 31.8.2024, con la conseguente immissione in ruolo con retrodatazione al primo settembre 2023.

L'Amministrazione, nella specie l'USR per l'Emilia Romagna, con [nota prot. n. 29341 del 24.10.2023](#), che si allega (Doc. n. 18), ha confermato quanto argomentato da questa difesa in merito all'inesistenza di docenti "riservisti" nell'elenco dei docenti destinatari di proposta di assunzione: ...*"si rappresenta che nessun candidato, tra i destinatari della proposta di contratto a tempo determinato, è stato nominato in ragione anche del titolo di riserva, collocandosi in una posizione superiore rispetto a quella ricavabile in base al punteggio ottenuto e alla fascia di riferimento."*

Ma, nemmeno in occasione del riscontro alla specifica istanza di accesso agli atti, l'Amministrazione ha fornito i dati richiesti sulle aliquote riservate ("capienza" per assunzioni riservate). Documentazione necessaria ed indispensabile per verificare il rispetto della normativa di legge sulla predisposizione delle quote da riservare obbligatoriamente, **anche nella procedura per cui è causa**, alle assunzioni dei docenti invalidi civili.

Se la suddetta evidenza probatoria - in merito all'inesistenza di docenti individuati quali riservisti nella graduatoria *de quo* - non fosse ritenuta sufficiente, la circostanza relativa alla esistenza di una "capienza" per le assunzioni riservate potrà essere ulteriormente



dimostrata acquisendo - su ordine del Giudice - la documentazione (tabelle, quadri sintetici, etc...) afferente alle disponibilità (riserve per personale invalido), sia provinciali che regionali (con riferimento al numero dei posti riservati per l'assunzione degli invalidi civili ai sensi della L. 68/1999, posto sostegno scuola secondaria di secondo grado, (aliquota del 7% dei lavoratori occupati) e/o disponendo l'interrogatorio formale del Dirigente dell'USR Emilia Romagna e dei Dirigenti degli AT provinciali di Ferrara, Ravenna, Piacenza, Forlì/Cesena (ognuno per quanto di propria competenza) sulle predette circostanze, non avendo i predetti uffici fornito alcun riscontro alle specifiche istanze di accesso agli atti.

*

Dunque, parte ricorrente si trova ad oggi privata del proprio diritto all'assunzione a causa della previsione illegittima e discriminatoria della norma impugnata. Ciò si è tradotto in un'esclusione di fatto dalla procedura di cui è causa, atteso che l'unico interesse sotteso all'inserimento (con il titolo di riserva per invalidità) nelle graduatorie *de quo* è proprio quello di esercitare la professione docente.

Sul requisito del *fumus boni iuris*

In maniera più che mai evidente il *fumus boni iuris* è riscontrabile nelle motivazioni di fatto e di diritto svolte nella narrativa del ricorso e fin qui enucleate.

Sul requisito del *periculum in mora*

Quanto al *periculum in mora* è evidente l'esistenza, nel caso che ci occupa, di una concreta ed attuale imminenza del pericolo, che fonda la richiesta di un provvedimento d'urgenza.

La tutela ex art. 700 c.p.c. è applicabile al caso di specie. Una siffatta situazione sta arrecando alla docente grave ed irreparabile nocumento e rischia di arrecarne ancor di più.

Un provvedimento intempestivo, infatti, pregiudicherebbe la concreta possibilità della ricorrente di vedere riconosciuto il proprio diritto all'insegnamento, in quanto negli elenchi approvati con il provvedimento prot. 21716 del 12 agosto 2023, l'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia Romagna, relativamente agli esiti della procedura straordinaria in attuazione del D.M. n. 119/2023 classe di concorso (ADSS), ha assunto docenti con punteggi superiori, **ma che non sono in possesso del titolo di riservista (disabilità).**



Con il riconoscimento della sua condizione di invalidità nella graduatoria per cui è causa, quindi, la ricorrente avrebbe avuto senz'altro diritto ad essere tra i docenti chiamati all'assunzione con contratto sino al 31.8.2024, con la conseguente immissione in ruolo con retrodatazione all'1 settembre 2023.

Un provvedimento reso tardivamente, anche in caso di accoglimento del ricorso, pregiudicherebbe definitivamente il diritto della ricorrente, in quanto non le consentirebbe di maturare nel corrente anno scolastico i 180 giorni utili per la validazione dell'anno di prova.

Nelle more dell'ordinario giudizio di merito, quindi, la ricorrente subirà un pregiudizio grave ed irreparabile.

Di guisa che la ricorrente ha pieno interesse, non altrimenti ristorabile, ad essere inserita, come riservista, negli elenchi aggiuntivi della prima fascia delle graduatorie GPS, onde venire chiamata in servizio, ai sensi della procedura cui ha legittimamente partecipato.

Il gravissimo pregiudizio è di tutta evidenza, stante anche la sua irreparabilità, tenuto conto che la procedura per l'immissione in ruolo di cui si tratta è speciale e, quindi, non ripetibile.

In caso di mancata immediata emissione del provvedimento cautelare, il danno per la ricorrente sarebbe incommensurabile. Al tempo trascorso, in assenza dell'adozione di un idoneo provvedimento cautelare, si aggiungerebbe quello necessario alla definizione del giudizio e, eventualmente, alla sua esecuzione.

Occorre specificare sin da ora che ciò che si lamenta con la presente istanza non è tanto il danno patrimoniale che ne consegue, quanto invece la perdita delle *chances* lavorative, quali estrinsecazioni dei diritti fondamentali al "pieno sviluppo della persona" (art. 3 della Costituzione) e della "elevazione professionale" (art. 35 della Costituzione). Come dimostrato in atti, la prof.ssa avrebbe ottenuto un'assunzione a tempo indeterminato, che le avrebbe permesso di avere un reddito per vivere dignitosamente, ai sensi dell'art. 36 Cost.

Il mancato inserimento in prima fascia quale riservista (per la sua condizione di invalidità), impedisce alla prof.ssa Franchina di essere chiamata per incarichi e di svolgere l'attività di docente per cui ha studiato, ha conseguito il titolo di laurea ed è abilitata.

Si rileva, inoltre, che saltando per l'anno in corso la fase delle assunzioni riservate ai candidati invalidi GPS (come nel caso in questione), la prof.ssa Franchina potrebbe essere impossibilitata anche in futuro ad esercitare i propri diritti derivanti dalla normativa speciale, di cui Legge 12 marzo 1999 n. 68. Gli organici, infatti, potrebbero essere saturati da altri riservisti privilegiati che possono far valere i loro diritti a scapito degli altri. Si avrebbe una



disparità di trattamento ed una disapplicazione ingiustificata della legge n. 68 del 12 marzo 1999.

Ciò comporta e comporterà disagi e pregiudizi alle capacità professionali, formative ed economiche della ricorrente, in quanto la stessa, **in stato di disoccupazione**, non sarà assunta a tempo determinato/indeterminato, non riceverà il relativo punteggio e non avrà gli strumenti economici per potersi autosostenere e per fare fronte alle spese della famiglia.

Allo stesso modo, è da valorizzare ai fini del *periculum* anche la perdita di ogni possibilità economica per effetto della condotta del datore di lavoro che priva il lavoratore della possibilità di percepire una propria retribuzione.

In particolare, si è affermato che *“la mancata corresponsione della retribuzione fa ragionevolmente presumere che – nel tempo necessario per lo svolgimento del giudizio di merito – il ricorrente possa subire pregiudizi irrisarcibili a causa della mancanza di fonti di sostentamento per sé e per la propria famiglia”* (Trib. Frosinone del 28.09.2010).

Inoltre, il pregiudizio subito dalla istante non ha natura *“meramente patrimoniale”*, ma comporta un’evidente lesione di una posizione giuridica soggettiva che non è risarcibile per equivalente, che riguarda la professionalità acquisita e da acquisire.

A tale proposito, la giurisprudenza prevalente ritiene applicabile il procedimento d’urgenza ogni qual volta ad un provvedimento datoriale illegittimo consegua un obiettivo pregiudizio in termini di perdita di *chance* e/o di lesioni di diritti di natura personalistica, sotto il profilo delle relazioni familiari e dell’impoverimento della professionalità. In tal senso il **Tribunale di Milano, con ordinanza n. 6202 del 20.7.2016**, ha statuito che: *“(...) E consegue che il mancato accoglimento del ricorso sarebbe fonte di pregiudizio di natura palesemente ‘irreparabile’, atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali ma andrebbero ad intaccare la stessa sfera dei diritti personali e familiari della ricorrente (come tali insuscettibili di reintegrazione ex post)”*.

Infine, **al fine di prevenire ed annullare** una eventuale eccezione di intempestività del deposito del ricorso, si evidenzia che l’USR per l’Emilia Romagna ha riscontrato le istanze di accesso agli atti (senza fornire i dati richiesti) solo in data 24.10.2023, ben oltre il termine massimo concesso dalla legge per l’istruttoria della pratica, costringendo il sottoscritto procuratore, in mancanza dei dati richiesti all’amministrazione resistente (capienza per l’assunzione riservata) a posticipare il deposito del presente ricorso. Di tale circostanza si chiede, sin d’ora, che il sig. Giudice voglia tener conto allorquando andrà a statuire sulle spese di lite.

Sussiste ed è, pertanto, di tutta evidenza il requisito del “periculum in mora”.



Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione ex art. 151 c.p.c.

Con riferimento alla notifica ai controinteressati, si osserva che, anche per celerità ed economia processuale, mancando nelle graduatorie pubblicate qualsiasi indicazione di residenza e gli altri dati identificativi dei docenti in graduatoria, sussistono i presupposti per autorizzare la notifica ex art. 151 c.p.c. (derogando dalle onerose formalità previste dall'art. 150 cpc), mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza nel sito internet del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Ai fini dell'integrale e regolare instaurazione del contraddittorio, il ricorso andrà notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati (tutti i docenti iscritti nelle graduatorie/elenchi aggiuntivi GPS dell'Ambito Territoriale della Provincia di Messina, classe di concorso ADSS sostegno, scuola secondaria di secondo grado e di tutti i docenti delle Graduatorie regionali per la stipula dei contratti a tempo determinato/indeterminato, ai sensi del DM 119/2023, destinato alla procedura "per chiamata" cosiddetta "mini call veloce" regione Emilia Romagna, posti di sostegno della scuola secondaria di secondo grado), ossia a tutti i docenti che in virtù dell'inserimento della ricorrente, quale riservista (invalida civile), nelle suddette graduatorie (elenchi aggiuntivi GPS e graduatoria "mini call veloce" Emilia Romagna) potrebbero essere scavalcati nella priorità delle nomine.

Tuttavia la notifica del ricorso nei modi ordinari risulterebbe impossibile, non soltanto in ragione del grandissimo numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare i docenti.

Inoltre, la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso. L'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le statuizioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, "....*non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato...*". Infatti, anche quando, per mera ipotesi, la notificazione per pubblici proclami raggiunga il suo scopo in punto di fatto, rimane pur sempre un'intrinseca disparità di trattamento tra il destinatario della notificazione effettuata nei modi ordinari e chi abbia acquisito la conoscenza della pendenza del giudizio mediante l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: il destinatario della notificazione ordinaria, disponendo del testo integrale del ricorso, potrà valutare la sua fondatezza e decidere se costituirsi o meno in giudizio, mentre il destinatario



della notificazione per pubblici proclami dovrà costituirsi in giudizio sostenendo le relative spese al solo fine di poter estrarre copia integrale del ricorso, essendo evidente che da un “sunto” non possano trarsi serie previsioni sull’esito della lite.

Per altro verso, la pubblicazione sulla G.U. appare, comunque, oltremodo onerosa per la ricorrente.

Ed a tal fine è stata individuata come rispondente la pubblicazione del ricorso, nel testo integrale, sul sito internet del ramo di Amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte. Tale modalità, peraltro, appare più efficiente, considerato che ormai la modalità telematica è quella usuale per la presentazione delle domande e per la pubblicazione delle graduatorie, sicché il sito internet dell’Amministrazione (nella specie del Ministero dell’Istruzione) viene giornalmente consultato dagli aspiranti in graduatoria:

- *“La notificazione disposta ai sensi dell’art. 151 c.p.c. è possibile al di fuori di ogni specifico schema normativo purché le forme prescelte siano idonee a garantire la conoscenza del procedimento e il rispetto del diritto di difesa”* (Tribunale Roma, 20/03/2013, n.6044);

- *“Il giudice, nel caso in cui autorizzi la notificazione di atti "in modo diverso da quello stabilito dalla legge", ai sensi dell'art. 151 c.p.c., deve indicare forme che corrispondano allo scopo dell'atto e scegliere modalità che garantiscano il rispetto dei principi fondamentali del diritto di difesa e del contraddittorio”* (Cassazione civile sez. trib., 25/03/2003, n. 4319);

- *“In tema di notificazioni autorizzate dal giudice ai sensi dell'art. 151 c.p.c., le forme devono trovare corrispondenza nello scopo dell'atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio”* (Cassazione civile sez. VI, 11/10/2017, n.23919).

Peraltro, il Tribunale del Lavoro di Messina (oltre alla stragrande maggioranza dei Tribunali d’Italia) ha già autorizzato in ipotesi analoghe la notifica mediante modalità alternative, ex art. 151.

Si chiede, pertanto, di volere autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle ordinarie, ai sensi dell’art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, cioè mediante la pubblicazione nell’apposita area tematica del sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito al link <https://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-notifica>

Per quanto esposto, la prof.ssa ALESSIA FRANCHINA, come sopra rappresentata e difesa, previa DICHIARAZIONE DI NULLITA’, ILLEGITTIMITA’, INEFFICACIA E



CONSEQUENTE DISAPPLICAZIONE del Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 51 del 17.3.2023, “Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo”) nella misura in cui erroneamente ed illegittimamente, (considerando il titolo di riserva per invalidità civile alla stessa stregua dei titoli culturali e di servizio) non consente, all'Art. 2, comma 5, l'acquisizione e la conseguente valutazione del titolo di riserva (invalidità civile) e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, assunti dalle Amministrazioni resistenti, anche con riferimento al sistema informatico utilizzato, come specificati in ricorso,

CHIEDE CHE L'ON.LE TRIBUNALE ADITO

visto l'art. 669 sexies cpc, - acclarata la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di fondatezza dell'azione cautelare, in relazione ai requisiti del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*, nonché degli elementi in fatto ed in diritto esposti nel presente atto ed assunte ove occorra sommarie informazioni, - con decreto inaudita altera parte e fissazione d'udienza per la conferma del provvedimento, ovvero con ordinanza ex art. 700 cpc, previa convocazione delle parti in apposita udienza,

VOGLIA IN VIA CAUTELARE E D'URGENZA

1) In via preliminare, mancando nelle graduatorie pubblicate qualsiasi indicazione di residenza dei docenti in graduatoria, né risultando gli estremi per evincerla, **autorizzare la notifica ex art. 151 c.p.c.** (derogando dalle formalità previste dall'art. 150 c.p.c.), **mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza (cautelare e merito) nel sito internet del Ministero dell'Istruzione e del Merito al link <https://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-notifica>;**

2) Ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente - a seguito di riconoscimento del titolo di riserva quale docente invalida, ex Art. 3 della Legge 68/99, nella graduatoria GPS/Elenchi aggiuntivi del personale docente dell'Ambito Territoriale della Provincia di Messina (ADSS Sostegno a.s. 2023/2024) e a seguito dell'utile collocazione (con titolo di riserva per invalidità civile) nella graduatoria “Mini Call Veloce”, della regione Emilia Romagna – **ad essere individuata quale destinataria di una proposta d'assunzione con contratto sino al 31.8.2024 e con la conseguente immissione in ruolo con retrodatazione all'1 settembre 2023, sui numerosi posti disponibili per le quote riservate**, tramite la procedura straordinaria prevista dal D.M. n. 119/2023, denominata “Mini Call Veloce”, della regione Emilia Romagna, ADSS sostegno scuola, secondaria di secondo grado, anno scolastico 2023/2024, anche a titolo di risarcimento del danno in forma specifica;



3) Per l'effetto, ordinare il corretto inserimento (con titolo di riserva per l'invalidità civile), per l'anno scolastico 2023/2024, negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) della provincia di Messina (sostegno ADSS), pubblicata in data 14.07.2023, dall'Ambito Territoriale provinciale di Messina, con Decreto n. prot. 16921, nonché (quale destinataria di individuazione per proposta di assunzione), nell'elenco/graduatoria pubblicato con provvedimento n. prot. 21716 del 12 agosto 2023, dall'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia Romagna, relativo agli esiti della procedura straordinaria in attuazione del D.M. n. 119/2023;

4) Conseguentemente, emanare tutti gli atti e provvedimenti necessari per l'effettiva assunzione della ricorrente con contratto sino al 31.8.2024 e con la successiva immissione in ruolo con retrodatazione all'1 settembre 2023, sui numerosi posti disponibili per le quote riservate, tramite la procedura straordinaria prevista dal D.M. n. 119/2023, denominata "Mini Call Veloce", della regione Emilia Romagna, ADSS sostegno scuola, secondaria di secondo grado, anno scolastico 2023/2024;

5) In ogni caso, emettere i provvedimenti che appariranno più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione del giudizio di merito.

*

Visto il mancato riscontro alle reiterate istanze di accesso agli atti, qualora il Giudice lo ritenesse necessario

IN VIA ISTRUTTORIA

1) Ordinare all'USR per l'Emilia Romagna (e, ove occorra, agli AT provinciali di Ferrara, Ravenna, Piacenza, Forlì/Cesena) di esibire in giudizio, ex art. 210 c.p.c. e 421 c.p.c.:

La documentazione (tabelle, quadri sintetici, etc...), **affidente alle disponibilità (capienze)** previste ed eventualmente accantonate, sia provinciali che regionali, per la procedura denominata "mini call veloce", posto sostegno scuola secondaria di secondo grado, anno scolastico 2023/24 (riserve per personale invalido), con riferimento al numero dei posti riservati presenti prima dell'attivazione della suddetta procedura per l'assunzione degli invalidi civili ai sensi della L. 68/1999, (aliquota del 7% dei lavoratori occupati) ed, inoltre, il numero delle disponibilità ulteriormente residue, ai fini dell'assunzione di eventuali altri posti riservati ex legge 68/1999 nelle successive procedure di assunzione a tempo determinato.



2) Ammettere interrogatorio formale del Dirigente pro tempore dell'USR dell'Emilia Romagna e dei Dirigenti degli AT provinciali di Ferrara, Ravenna, Piacenza, Forlì/Cesena (ognuno per quanto di propria competenza) sui seguenti capitoli:

- *Vero o no che in occasione della procedura denominata “mini call veloce” dell'Emilia Romagna, posto sostegno scuola secondo grado, anno scolastico 2023/24, conclusa con provvedimento n. 21716 del 12-08-2023 della Direzione Regionale dell'Emilia Romagna, erano presenti disponibilità (capienza di riserve per personale invalido), sia provinciali che regionali (con riferimento al numero dei posti riservati presenti prima dell'attivazione della suddetta procedura “mini call veloce”) per l'assunzione degli invalidi civili ai sensi della L. 68/1999, (aliquota del 7% dei lavoratori occupati)?*
- *Vero o no che all'esito della procedura erano presenti disponibilità (capienza) ulteriormente residue per le successive procedure di nomina ai fini dell'assunzione a tempo determinato di eventuali altri docenti con posti riservati ex legge 68/1999?*

3) Con riserva di chiedere l'ammissione di ulteriori mezzi istruttori che dovessero rendersi necessari in conseguenza del contegno processuale di controparte.

NEL MERITO VOGLIA

fissata con decreto l'udienza di discussione e comparizione delle parti, previa disapplicazione degli atti e provvedimenti assunti dalle Amministrazioni resistenti come specificati in ricorso e **previa conferma del provvedimento cautelare emesso**, concedendo il rituale termine per la notifica alle parti resistenti ed ai controinteressati (nelle forme ordinarie ed ex art. 151 c.p.c., mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza nel sito internet del Ministero dell'Istruzione e del Merito), accogliere le seguenti conclusioni per i motivi tutti di cui in atti:

1) Accertare e dichiarare, in via definitiva, il diritto della ricorrente ad essere individuata quale destinataria di una proposta d'assunzione con contratto sino al 31.8.2024 e con la conseguente immissione in ruolo con retrodatazione all'1 settembre 2023, sui numerosi posti disponibili per le quote riservate, tramite la procedura straordinaria prevista dal D.M. n. 119/2023, denominata “Mini Call Veloce”, della regione Emilia Romagna, ADSS sostegno scuola, secondaria di secondo grado, anno scolastico 2023/2024, a seguito del riconoscimento del titolo di riserva ex Art. 3 della Legge 68/99 nella graduatoria GPS/Elenchi aggiuntivi del personale docente dell'Ambito Territoriale della Provincia di Messina (ADSS Sostegno a.s. 2023/2024) e a seguito dell'utile collocazione (con



titolo di riserva) nella predetta graduatoria “Mini Call Veloce”, della regione Emilia Romagna;

2) Ordinare il corretto inserimento (con titolo di riserva per l'invalidità civile), per l'anno scolastico 2023/2024, negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) della provincia di Messina (sostegno ADSS) pubblicata in data 14.07.2023, dall'Ambito Territoriale provinciale di Messina, con Decreto n. prot. 16921, nonché, quale destinataria di individuazione per proposta di assunzione, nell'elenco pubblicato con provvedimento n. prot. 21716 del 12 agosto 2023, dall'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia Romagna, relativo agli esiti della procedura straordinaria in attuazione del D.M. n. 119/2023;

3) Emanare tutti gli atti e provvedimenti necessari per l'assunzione con contratto sino al 31.8.2024 e con la conseguente immissione in ruolo con retrodatazione all'1 settembre 2023, sui numerosi posti disponibili per le quote riservate, tramite la procedura straordinaria prevista dal D.M. n. 119/2023, denominata **“Mini Call Veloce”**, della regione Emilia Romagna, ADSS sostegno scuola, secondaria di secondo grado, anno scolastico 2023/2024;

4) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambe le fasi del giudizio (cautelare e merito), oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge e rimborso del contributo unificato.

Visto il mancato riscontro alle reiterate istanze di accesso agli atti, qualora il Giudice lo ritenesse necessario

IN VIA ISTRUTTORIA

1) Ordinare all'USR per l'Emilia Romagna (e, ove occorra agli AT provinciali di Ferrara, Ravenna, Piacenza, Forlì/Cesena) di esibire in giudizio, ex art. 210 c.p.c. e 421 c.p.c.:

La documentazione (tabelle, quadri sintetici, etc...), **affidente alle disponibilità (capienze) previste ed eventualmente accantonate**, sia provinciali che regionali, per la procedura denominata “mini call veloce”, posto sostegno scuola secondaria di secondo grado, anno scolastico 2023/24 (riserve per personale invalido), con riferimento al numero dei posti riservati presenti prima dell'attivazione della suddetta procedura **per l'assunzione degli invalidi civili ai sensi della L. 68/1999**, (aliquota del 7% dei lavoratori occupati) ed, inoltre, il numero delle disponibilità ulteriormente residue, ai fini dell'assunzione di eventuali altri



posti riservati ex legge 68/1999 nelle successive procedure di assunzione a tempo determinato.

2) Ammettere interrogatorio formale del Dirigente *pro tempore* dell'USR dell'Emilia Romagna e dei Dirigenti degli AT provinciali di Ferrara, Ravenna, Piacenza, Forlì/Cesena (ognuno per quanto di propria competenza) sui seguenti capitoli:

- *Vero o no che in occasione della procedura denominata “mini call veloce” dell'Emilia Romagna, sostegno di scuola secondo grado, anno scolastico 2023/24, conclusa con provvedimento n. 21716 del 12-08-2023 della Direzione Regionale dell'Emilia Romagna, erano presenti disponibilità (capienza di riserve per personale invalido), sia provinciali che regionali (con riferimento al numero dei posti riservati presenti prima dell'attivazione della suddetta procedura “mini call veloce” e al numero dei posti coperti a seguito della definizione della stessa procedura) per l'assunzione degli invalidi civili ai sensi della L. 68/1999, (aliquota del 7% dei lavoratori occupati)?*

- *Vero o no che all'esito della procedura erano presenti disponibilità (capienza) ulteriormente residue per le successive procedure di nomina ai fini dell'assunzione a tempo determinato di eventuali altri docenti con posti riservati ex legge 68/1999?*

3) Con riserva di chiedere l'ammissione di ulteriori mezzi istruttori che dovessero rendersi necessari in conseguenza del contegno processuale di controparte.

Si depositano i seguenti allegati:

- 1) Graduatorie Provinciali II grado (GPS) di Messina;
- 2) Ordinanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 112/2022;
- 3) Decreto n. 51/2023 del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
- 4) Domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi della I fascia GPS della provincia di Messina;
- 5) Richiesta riconoscimento titoli di riserva (disabilità) elenchi aggiuntivi GPS Alessia Franchina (documenti allegati all'istanza);
- 6) Istanza scioglimento riserve per il conseguimento del titolo di abilitazione/specializzazione;
- 7) Decreto pubblicazione elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle GPS della provincia di Messina;
- 8) Elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle GPS della provincia di Messina ADSS;
- 9) Reclamo per mancato riconoscimento titolo di riserva;
- 10) Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 119/2023;



- 11) Domanda partecipazione “mini call veloce” Emilia Romagna;
- 12) Provvedimento di pubblicazione esiti “mini call veloce” Emilia Romagna;
- 13) Istanza accesso agli atti con ricevute di accettazione, consegna e protocollazione;
- 14) Decreto pubblicazione Graduatoria regionale (integrale) procedura “mini call veloce”;
- 15) Graduatoria regionale (integrale) procedura “mini call veloce”;
- 16) Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito numero 33/2023;
- 17) Nota integrativa all’istanza di accesso agli atti;
- 18) Nota USR Emilia Romagna del 24.10.2023;
- 19) Tabella A/7 allegata all’O.M. n. 112/2022;
- 20) Istanza d’accesso agli atti indirizzata all’AT Messina;
- 21) Nota di riscontro dell’AT Messina;
- 22) Tabella con quadro disponibilità riserve AT Messina.

*

Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia in materia di pubblico impiego è di valore indeterminabile e che il procedimento è esente dal versamento del contributo unificato, in quanto la ricorrente è titolare di un reddito familiare inferiore al limite di legge (come risulta dall’allegata dichiarazione sostitutiva).

Messina, 30 Ottobre 2023

Avv. Emilio Magro
(f.to digitalmente)

